



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 28488 del 15 dicembre 2020, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 4 agosto 2021 e del 6 agosto 2021, con le quali le società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTO il proprio provvedimento n. 29807 del 7 settembre 2021, con il quale è stata avviata la consultazione pubblica relativa agli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A.,

Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTE le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica in ordine agli impegni proposti da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc.;

VISTE le comunicazioni del 12 novembre 2021, con le quali le società Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. hanno presentato le proprie osservazioni in merito agli esiti della consultazione pubblica avviata in data 13 settembre 2021 e le modifiche accessorie agli impegni presentati ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTO il proprio provvedimento n. 29948 del 14 dicembre 2021, con il quale è stato prorogato al 15 febbraio 2022 il termine di conclusione del procedimento;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 14 gennaio 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. I. LE PARTI

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "TIM") è una società attiva nell'installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell'offerta dei relativi servizi. In particolare, TIM è titolare della rete telefonica, sulla quale fornisce servizi al dettaglio ai consumatori finali e servizi di accesso all'ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente finale. TIM fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a *Internet*, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi

al commercio elettronico, creazione di siti *web*, offerta di soluzioni *Internet/Intranet/Extranet* alle aziende, vendita di spazi pubblicitari *on-line* e servizi multimediali. Nel 2020, il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dal Gruppo Telecom è stato di circa 15,08 miliardi di euro, di cui circa 12,9 miliardi derivanti da vendite in Italia¹.

2. Fastweb S.p.A. (di seguito anche “Fastweb” o “FW”) fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, rivolgendo la propria offerta sia alla clientela residenziale sia alla clientela affari, ed è uno dei principali operatori concorrenti dell'*ex* monopolista. È altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società con sede in Svizzera, che fornisce servizi di telecomunicazione per clienti residenziali e affari e rappresenta l'operatore *incumbent* del mercato elvetico. Nel 2020 FW ha generato ricavi per 2,3 miliardi di euro².

3. Teemo Bidco S.à r.l. (nel seguito “Teemo”), con sede in Lussemburgo, è una società controllata dal fondo di investimenti KKR & Co. Inc. (“Fondo KKR”) per il tramite della gestione KKR Global Infrastructure Investor III L.P., società incorporata alle Isole Cayman.

4. FiberCop S.p.A. (di seguito “FiberCop”) è una società costituita nel novembre 2020, il cui capitale sociale è attualmente detenuto al 100% da TIM, in cui confluirà la rete secondaria della stessa TIM. FiberCop si prefigge lo scopo di essere un veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica. In tal senso, il progetto prevede che Teemo e Fastweb entrino nel capitale sociale della società. Ad esito della consultazione giurisdizionale, avviata da TIM il 7 settembre 2020, la Commissione Europea ha determinato che l'operazione – consistente nel conferimento in FiberCop della rete secondaria di TIM e del contestuale ingresso di KKR (37,5%) e di Fastweb (4,5%) – non si configura come concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

5. Tiscali Italia S.p.A. (di seguito anche “Tiscali”) fornisce servizi di

¹ Cfr. Relazione finanziaria annuale 2020 di TIM S.p.A.

² Cfr. Report di sostenibilità 2020 di Fastweb S.p.A.

telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga ed è altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile in qualità di operatore mobile virtuale (MVNO). Nel 2020 Tiscali ha generato ricavi consolidati per 144 milioni di euro³.

II. I TERZI INTERVENIENTI

6. L'Associazione Italiana Internet Provider (di seguito, "AIIP"), costituitasi nel giugno 1995, è un'associazione di operatori di telecomunicazioni, che ha come obiettivi principali la promozione e la diffusione in Italia dell'accesso al mercato delle reti e/o dei servizi di comunicazioni elettronica, nonché lo sviluppo in regime di concorrenza di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

7. Asco Tlc S.p.A. (di seguito, "Asco") è un operatore di comunicazioni elettroniche attivo nell'installazione e fornitura di infrastrutture in fibra ottica, nonché nell'offerta dei relativi servizi di connettività.

8. Colt Technology Services S.p.A. (nel seguito, "Colt") è un operatore di telecomunicazioni dotato di infrastruttura proprietaria in fibra ottica e attivo nella fornitura di servizi voce e banda larga all'ingrosso e al dettaglio, con particolare riferimento ai clienti *business*.

9. Eolo S.p.A. (di seguito, "Eolo") è un operatore di telecomunicazioni attivo nell'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga con tecnologie *Fixed Access Wireless* (FWA).

10. Iliad Italia S.p.A. (nel seguito, "Iliad") è una società attiva nella fornitura di servizi di telecomunicazione mobile. Iliad ha altresì avviato le attività infrastrutturali propedeutiche per l'erogazione di servizi di telecomunicazione fissa a banda ultra-larga.

11. Intred S.p.A. (di seguito, "Intred") è un operatore di telecomunicazioni attivo nell'installazione di infrastrutture di telecomunicazione che offre al pubblico servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale.

³ Cfr. Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 di Tiscali Italia S.p.A.

12. Irideos S.p.A. (nel seguito, “Irideos”) è una società attiva nell’installazione e fornitura di infrastrutture in fibra ottica, nonché nell’offerta dei relativi servizi di connettività, con particolare riguardo alla clientela *business*.

13. Open Fiber S.p.A. (di seguito, anche “Open Fiber” o “OF”) è una società che, dal 21 dicembre 2015, è attiva nell’installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda ultra-larga. La società opera come fornitore di servizi di accesso all’ingrosso su reti di telecomunicazione ad alta capacità, sia nelle aree a più alta concorrenza infrastrutturale (aree nere), che nelle aree a fallimento di mercato (aree bianche), in cui OF è il soggetto aggiudicatario dei bandi pubblici per la realizzazione della rete di accesso in concessione.

14. Retelit Digital Services S.p.A. (nel seguito, “Retelit”) è un operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce servizi di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga.

15. Sky Italia S.r.l. (di seguito, anche “Sky Italia” o “Sky”) è una società attiva nell’offerta di servizi di *pay tv* e di servizi televisivi gratuiti, nonché nell’offerta di servizi di telecomunicazione su rete fissa.

16. Unidata S.p.A. (nel seguito, “Unidata”) è un operatore di telecomunicazioni elettroniche attivo nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso e di fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione elettronica di rete fissa e a banda larga e ultra-larga.

17. Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, “Vodafone”) è una società di telecomunicazioni del gruppo Vodafone Group Plc ed è attiva nell’offerta di servizi di telecomunicazione su linea fissa e nell’offerta di servizi di telecomunicazioni mobili.

18. Wind Tre S.p.A. (di seguito, “Wind Tre”) è una società di telecomunicazioni controllata da CK Hutchison Holdings Limited, attiva nell’offerta di servizi di telecomunicazione su linea fissa e nell’offerta di servizi di telecomunicazioni mobili.

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

19. Il procedimento istruttorio in oggetto è stato avviato in data 15 dicembre 2020⁴ per verificare se il complesso di accordi stipulati tra le Parti, relativi alla costituzione della società comune FiberCop, nonché all'erogazione dei servizi di accesso alla rete secondaria di FiberCop da parte di TIM, Fastweb e Tiscali potessero ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazione a banda larga ed ultra-larga, in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

20. Le società Asco, Colt, Eolo, Intred, Irideos, Open Fiber, Retelit, Sky Italia, Unidata, Vodafone, Wind Tre, nonché l'associazione AIIP sono state ammesse al procedimento istruttorio, a seguito di motivata istanza⁵, nelle date del 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021 e 4 febbraio 2021⁶

21. Le Parti e i terzi intervenienti hanno effettuato l'accesso al fascicolo in diverse occasioni⁷. TIM è stata audita nelle date del 22 marzo 2021⁸, 12 aprile 2021⁹, 9 luglio 2021¹⁰ e 8 novembre 2021¹¹. Teemo e KKR sono state audite nelle date del 19 febbraio 2021¹² e 19 marzo 2021¹³. Fastweb è stata audita il 9 aprile 2021¹⁴, il 9 luglio 2021¹⁵ e il 9 novembre 2021¹⁶. Tiscali è stata audita

⁴ Cfr. Provvedimento AGCM n. 28488 del 15 dicembre 2020, caso *I850 – Accordi FiberCop*.

⁵ Cfr. doc. 8, 13, 14, 20, 23, 27, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 54.

⁶ Cfr. doc. 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61.

⁷ TIM ha effettuato l'accesso al fascicolo nelle date del 21 gennaio 2021, 19 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 29, 111, 184, 235, 260, 297, 320, IMP.80); Fastweb ha effettuato l'accesso al fascicolo il 21 gennaio 2021, 30 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 30, 136, 173, 238, 263, 298, 321, IMP.72); Teemo e KKR hanno effettuato l'accesso al fascicolo il 4 febbraio 2021, 31 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 62, 148, 179, 186, 237, 258, 301, 323, IMP.76); FiberCop ha effettuato l'accesso al fascicolo nelle date del 13 aprile 2021 e 19 ottobre 2021 (cfr. doc. 174, 299); Tiscali ha effettuato l'accesso al fascicolo il 21 gennaio 2021, 30 marzo 2021, 13 aprile 2021, 25 maggio 2021, 24 giugno 2021, 19 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 9 dicembre 2021 (cfr. doc. 31, 142, 183, 236, 264, 300, 322, IMP.81). Si vedano, inoltre, i seguenti documenti: AIIP (35, 132, 169, 259, 303, IMP.68), Asco (36, 133, 170, 304, IMP.69), Colt (47, 134, 171, 305, IMP.70), Eolo (61, 135, 172, 306, IMP.71), Iliad (46, 137, 175, 268, 307, IMP.73), Intred (48, 138, 177, 308, IMP.74), Irideos (45, 143, 178, 267, 309, 316, IMP.75), Open Fiber (37, 146, 185, 262, 296, 302, 324, IMP.77), Retelit (49, 145, 187, 310, IMP.78), Sky Italia (44, 144, 188, 265, 311, IMP.79), Unidata (50, 141, 182, 312, IMP.82), Vodafone (38, 140, 181, 261, 313, IMP.83), Wind Tre (39, 139, 180, 266, 314, IMP.84).

⁸ Cfr. doc. 116.

⁹ Cfr. doc. 164.

¹⁰ Cfr. doc. 274.

¹¹ Cfr. doc. IMP.61.

¹² Cfr. doc. 84.

¹³ Cfr. doc. 115.

¹⁴ Cfr. doc. 163.

¹⁵ Cfr. doc. 273.

¹⁶ Cfr. doc. IMP.59.

il 22 aprile 2021¹⁷ e il 29 luglio 2021¹⁸ Sono state altresì audite le società Open Fiber¹⁹, AIIP²⁰, Vodafone²¹, Irideos²², Wind Tre²³, Sky Italia²⁴.

22. Nelle date del 4 e 6 agosto 2021, le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90²⁵. In data 7 settembre 2021, verificata la non manifesta infondatezza degli stessi, ne è stata disposta la pubblicazione. Alla consultazione pubblica, avviata in data 13 settembre 2021²⁶, hanno partecipato Idee Economiche & Design S.a.s., AIIP, Intred, I.S.I. Line S.r.l. ("ISI Line"), OpEn Fiber, Irideos, Sky Italia, Planetel S.p.A. ("Planetel"), Iliad, Unidata, Retelit, Colt, Vodafone Italia e Wind Tre²⁷. Infine, nelle date dell'11 e 12 novembre 2021, le Parti hanno replicato alle osservazioni presentate nella consultazione pubblica, integrando altresì gli impegni presentati²⁸.

IV. LE EVIDENZE ACQUISITE

IV.1. Premessa

23. Il 1° settembre 2020, Telecom Italia S.p.A. ("TIM") e Teemo Bidco S.à r.l. ("Teemo Bidco"), società di scopo detenuta indirettamente da fondi di investimento gestiti da una controllata di KKR & Co. Inc., hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla creazione di una impresa comune, denominata FiberCop, attiva nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso passivi, principalmente su rete secondaria in rame e fibra²⁹.

24. L'accordo prevedeva, alla data del completamento dell'operazione del 1° aprile 2021³⁰: (i) il trasferimento da TIM a FiberCop del ramo d'azienda comprendente tutti i cespiti, le passività e i contratti relativi alla propria rete

¹⁷ Cfr. doc. 208.

¹⁸ Cfr. doc. 281.

¹⁹ Cfr. doc. 93.

²⁰ Cfr. doc. 198.

²¹ Cfr. doc. 200, 317.

²² Cfr. doc. 202.

²³ Cfr. doc. 214.

²⁴ Cfr. doc. 241.

²⁵ Cfr. doc. 282 (Tiscali), 283 (TIM), 284 (FiberCop), 284 (Teemo e KKR), 286 (Fastweb).

²⁶ Cfr. Provvedimento AGCM n. 29807 del 7 settembre 2021, caso *I850 – Accordi FiberCop*.

²⁷ Cfr. doc. IMP.21, IMP.22, IMP.23, IMP.24, IMP.26, IMP.27, IMP.28, IMP.29, IMP.30, IMP.31, IMP.32, IMP.33, IMP.34, IMP.35.

²⁸ Cfr. doc. IMP.60, IMP.62, IMP.63, IMP.64, IMP.65. Si precisa che Tiscali ha confermato gli impegni già presentati.

²⁹ Cfr. doc. PI.3.

³⁰ Cfr. doc. PI.3.

di accesso passivo secondaria, sia in rame sia in fibra, dagli armadi di strada sino agli edifici interessati – inclusi i verticali³¹ – e la propria partecipazione in Flash Fiber S.r.l. (“Flash Fiber”), pari all’80%; (ii) l’acquisto da parte di Teemo Bidco della partecipazione pari al 37,5% del capitale sociale di FiberCop; (iii) la sottoscrizione del *Master Service Agreement* (“MSA”), che definisce i termini e le condizioni del rapporto di lungo termine di prestazione reciproca di servizi fra TIM e FiberCop. Sulla base di una *Commitment Letter* sottoscritta il 1° settembre 2020 da TIM, Teemo Bidco e Fastweb, è stato previsto il conferimento in FiberCop della quota del 20% di Flash Fiber detenuta da Fastweb, in concambio della partecipazione pari al 4,5% del capitale di FiberCop.

25. Secondo le Parti³², lo scopo principale di FiberCop è di dare un impulso decisivo per dispiegare rapidamente in Italia una rete a banda ultra-larga, attraverso l’impiego di tecnologie ottiche con architettura GPON-FTTH³³, entro il 2025. FiberCop dovrebbe rivestire il ruolo di un’impresa che realizza reti di nuova generazione e opera esclusivamente sui mercati all’ingrosso delle risorse di rete passive (infrastrutture di posa, collegamenti in fibra, collegamenti in rame) della sola rete secondaria. FiberCop dovrebbe inoltre rappresentare quel veicolo in grado di aggregare tutti gli investitori potenziali che intendono realizzare reti a banda ultra-larga, secondo le modalità previste dall’articolo 76 della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (nel seguito, “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche” o “CECE”) per il coinvestimento. In questo senso, dovrebbero essere interpretate la partecipazione all’operazione da parte di Fastweb e il progetto di una *partnership* strategica tra Tiscali e FiberCop.

26. Conseguentemente, FiberCop, oltre a rappresentare un veicolo permanentemente aperto agli investitori esterni, dovrebbe offrire anche le proprie risorse passive a tutti gli operatori, compresa TIM, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

³¹ La rete secondaria è costituita dai portanti trasmissivi in fibra e in rame nella tratta di rete che ha origini dagli armadi ripartitori fino ai distributori situati nelle immediate vicinanze dell’edificio oppure all’interno dello stesso. I portanti trasmissivi sono costituiti dalle attività patrimoniali concernenti i cavi in fibra ottica o in rame e dalle infrastrutture di posa aeree o sotterranee che ospitano i cavi. La tipologia di infrastruttura, aerea o sotterranea, determina il valore nell’attivo immobilizzato del portante trasmissivo (ad esempio a causa dell’elevata incidenza del costo degli scavi sui portanti trasmissivi).

I segmenti di terminazione sono portanti trasmissivi che originano dal distributore, passano per l’adduzione e l’infrastruttura verticale dell’edificio, fino a collegare l’unità immobiliare dell’utente.

³² Cfr. doc. PL3, 84, 116, 195.

³³ *Gigabit-capable Passive Optical Network* è una tecnologia comunemente utilizzata per realizzare reti in modalità FTTH (*Fiber To The Home*), secondo cui la connessione a *Internet* di una abitazione avviene portando la fibra ottica fino a dentro casa.

IV.2. I mercati rilevanti

27. In considerazione della portata degli accordi in esame e delle attività delle imprese coinvolte, si ritiene di individuare³⁴: (i) il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; (ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

28. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (nel seguito anche “mercato all'ingrosso”), di dimensione geografica nazionale, è definito dal punto di vista merceologico come i servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l'accesso alla rete locale fissa a banda larga e ultra-larga. L'accesso alla rete locale che connette il cliente finale è un fattore produttivo necessario per poter operare nel mercato a valle dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio. Per gli operatori che intendano predisporre un'offerta di servizi di telecomunicazioni rivolta alla clientela finale, l'approvvigionamento di servizi di accesso alla rete locale è essenziale, nella misura in cui non è possibile servire la clientela finale senza disporre di un accesso alla rete locale.

29. In tale mercato, TIM rappresenta l'operatore che eroga la maggioranza dei servizi di accesso. In particolare, con riferimento all'accesso di tipo locale, la quota di TIM è superiore al 90% delle linee nel 2018³⁵, mentre la restante quota è rappresentata da altri operatori quali Open Fiber e Fastweb. Quest'ultima fornisce servizi di accesso locale all'ingrosso, prevalentemente il servizio VULA, anche mediante l'utilizzo del veicolo Flash Fiber³⁶. Con riferimento ai servizi di accesso centrale all'ingrosso, TIM detiene una quota di mercato in volume pari a circa il 50% nel 2018, mentre Fastweb e Tiscali detengono, rispettivamente, quote di mercato in volume dell'11% e 2% circa degli accessi centrali all'ingrosso³⁷.

30. Il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga (nel seguito anche “mercato al dettaglio”), di dimensione geografica nazionale, è definito dal punto di vista del prodotto

³⁴ Cfr. Provvedimento AGCM n. 28162 del 25 febbraio 2020, caso A514 – *Condotte fibra Telecom Italia*; Provvedimento AGCM n. 27102 del 28 marzo 2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*.

³⁵ Cfr. Delibera AGCOM n. 348/19/CONS, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice*”, documento IV.

³⁶ Cfr. Provvedimento AGCM n. 27102 del 28 marzo 2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*.

³⁷ Cfr. Delibera AGCOM n. 348/19/CONS, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice*”, documento IV.

come l'insieme di servizi di rete fissa voce e dati a banda larga e ultra-larga destinati agli utenti finali. In tale mercato si registra un confronto concorrenziale di più sostenuta intensità rispetto al collegato mercato a monte dei servizi di accesso all'ingrosso. Qui TIM è l'unico operatore verticalmente integrato in possesso di una rete di accesso con copertura dell'intero mercato geografico nazionale. Le quote di mercato in volume, al giugno 2021, sono rappresentate nella Tabella 1 *infra*.

Tabella 1 – Accessi al dettaglio a banda larga e ultra-larga (giugno 2020)³⁸

Operatore	Numero di accessi a banda larga e ultra-larga (mln di linee)	Quota di mercato (%)
TIM	7,78	42,3%
Vodafone	3,03	16,5%
Fastweb	2,77	15,1%
Wind Tre	2,58	14,0%
Linkem	0,66	3,6%
Eolo	0,57	3,1%
Tiscali	0,44	2,4%
Altri	0,57	3,1%
Totale	18,40	100,0%

IV.3. La struttura delle reti di telecomunicazioni

31. La rete di accesso locale (*local loop*) costituisce la parte terminale delle reti di telecomunicazione, a cui gli operatori alternativi a chi detiene la rete di accesso si collegano per raggiungere il cliente finale. La rete di accesso di TIM può essere suddivisa in rete di accesso primaria, consistente nel tratto compreso tra la centrale locale e l'armadio stradale (*cabinet*), e rete secondaria, consistente nel tratto compreso tra *cabinet* stradale e sede dell'utente.

32. Storicamente, nella rete di accesso locale in rame, gli operatori alternativi (OAO – *Other Authorised Operators*, anche detti OLO – *Other Licensed Operators*) hanno rilegato le proprie reti di telecomunicazione fino alle centrali TIM così da collegarsi direttamente alla rete di accesso e raggiungere il cliente con i propri servizi ADSL (attraverso il c.d. servizio ULL – *Unbundling del Local Loop*)³⁹. Nel corso degli anni TIM ha avviato un

³⁸ Cfr. AGCOM, Osservatorio delle comunicazioni n. 3/2021.

³⁹ In estrema sintesi, tale servizio consiste nel collegamento agli apparati degli OAO co-locati nella centrale TIM delle linee in rame dalla centrale TIM fino a casa dell'utente. Con questo servizio, gli OAO utilizzavano in maniera disaggregata la rete in rame, principalmente per fornire il servizio ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line* – indica una tecnologia della famiglia xDSL utilizzata per l'accesso digitale a Internet a banda larga), gestendo in totale autonomia la comunicazione con l'utente. Laddove gli OAO non arrivavano alla centrale TIM con la loro rete ed i loro apparati, essi potevano utilizzare dei servizi di rivendita (*Bitstream*)

progetto di infrastrutturazione in fibra, utilizzando la tecnologia FTTC (*Fiber To The Cabinet*), consistente nel portare la fibra ottica fino all'armadio stradale che viene attrezzato con apparati attivi (elettricamente alimentati) al fine di offrire servizi a banda ultra-larga in modalità VDSL e successive evoluzioni⁴⁰, con velocità in *download* superiori ai 30 Mbps.

33. Con tale tecnologia, gli OAO avevano due alternative al fine di offrire servizi in banda ultra-larga: (i) posare anch'essi un tratto di rete in fibra ottica primaria e costruire un *cabinet* contiguo a quello di TIM e accedere in maniera disaggregata alla rete secondaria (attraverso il c.d. servizio di accesso al SLU – *Sub Loop Unbundling*), gestendo in maniera autonoma la connessione fino al cliente; (ii) far gestire a TIM la connessione dalla centrale alla sede dell'utente attraverso il servizio VULA FTTC (per gli OAO che non arrivavano in centrale rimaneva la possibilità di far gestire il servizio interamente da TIM fino ad un punto di raccolta con il servizio *Bitstream*).

34. Storicamente, quindi, è possibile individuare una scala degli investimenti degli operatori alternativi a seconda del loro grado di infrastrutturazione, in cui il minore livello è rappresentato da operatori che si collegano a TIM in punti di raccolta locali (macroregionali, regionali o provinciali), il livello intermedio è rappresentato dagli operatori che hanno i propri apparati in centrale e poi vi sono operatori che hanno investito nella costruzione di reti primarie e hanno raggiunto il livello dell'armadio stradale.

35. I meccanismi che connotano la rete in fibra ottica di TIM-FiberCop sono analoghi a quelli osservati per la rete in rame, in quanto la nuova infrastrutturazione segue la storica struttura della rete in rame di TIM⁴¹. Nella Figura 1 *infra*, viene mostrato uno schema esemplificativo di una rete locale in fibra ottica, secondo una architettura GPON (*Gigabit-capable Passive Optical Network*)⁴².


con cui TIM gestiva la comunicazione tra un nodo di rilegamento (solitamente provinciale o regionale) fino al cliente finale.

⁴⁰ Il termine VDSL (*Very-high-bit-rate digital subscriber line*) indica una tecnologia di comunicazione xDSL via cavo che permette di ottenere performance di velocità superiori al predecessore ADSL. Evoluzioni delle tecnologie VDSL sono VDSL2 ed EVDSL.

⁴¹ Operatori alternativi, quali Open Fiber, costruendo la rete *ex novo*, hanno definito strutture di rete alternative, come ad esempio con un minor numero di armadi e centrali, in quanto nativamente progettate tenendo in considerazione le caratteristiche delle fibre ottiche che permettono di avere rilegamenti più lunghi rispetto alle linee in rame. Cfr. doc. 70.

⁴² Cfr. doc. 53, 70, 94.

Figura 1 - Schema esemplificativo rete locale di telecomunicazione⁴³



36. Le reti in fibra ottica GPON sono di tipo punto-multipunto, in quanto un unico apparato dell'operatore (OLT, *Optical Line Terminal*⁴⁴), che spesso si trova nella centrale locale, può raggiungere molteplici abitazioni dei clienti, in ciascuna delle quali è presente un apparato di terminazione denominato ONT (*Optical Network Terminal*). Ciascuno di questi collegamenti tra un OLT e un insieme di apparati utente (ONT) è denominato albero ottico. La dimensione dell'albero ottico è data dal numero di ONT collegabili a un singolo OLT, che dipende dal c.d. fattore di *splitting*, vale a dire il fattore di divisione delle linee, che può arrivare a un massimo di 128 linee.

37. Il fattore di *splitting* utilizzato da FiberCop è di 1:64, cioè a 1 OLT sono collegati al massimo 64 ONT. Questo fattore è raggiunto tramite due *splitter*, il primo *splitter* (*splitter* primario 1:4) divide l'unica fibra in entrata in 4 fibre ottiche destinate ad altrettanti *splitter* secondari di fattore 1:16, che collegano ciascuno fino a 16 ONT. Gli *splitter* sono posizionati negli armadietti di strada denominati CRO (*Cabinet Ripartilinea Ottico*).

38. Una GPON è, quindi, una rete condivisa⁴⁵, nel senso che l'OLT manda verso tutte le ONT dello stesso albero ottico un singolo segnale luminoso, costituito da una pluralità di pacchetti dati destinati a più utenti che sono stati organizzati (*multiplexing*). Ogni ONT riceve il medesimo segnale (la medesima sequenza di impulsi luminosi) e da questo seleziona i pacchetti a

⁴³ Elaborazione degli Uffici su informazioni di TIM, cfr. doc. 53, 70, 94, 127.

⁴⁴ L'OLT svolge il ruolo di interfaccia tra la GPON e la rete *core* del fornitore di servizi (operatore). In particolare, l'OLT trasforma i segnali elettronici che arrivano dalla rete *core* in segnali luminosi della rete in fibra ottica. Inoltre, l'OLT svolge la funzione di *multiplexing*, vale a dire l'unione di diversi flussi di dati in un unico segnale.


⁴⁵ Uno *splitter* ottico riceve in ingresso (lato OLT) una singola fibra ottica e produce in uscita N segnali su N fibre ottiche (fattore di *splitting* 1:N). In direzione downstream (da OLT a ONT) lo *splitter* rifrange la luce in ingresso sulle fibre ottiche in uscita, dividendo però così la potenza della luce per N. Da questo comportamento segue anche il fatto che ciascun ONT riceve anche il traffico destinato agli altri ONT. Si rende quindi necessario l'uso di tecniche di crittografia per proteggere le informazioni, che vengono scartate a livello di ONT se destinate a un altro ONT. In direzione *upstream* (da ONT a OLT) lo *splitter* si occupa di sommare i contributi di luce portati dalle N fibre ottiche che sono sincronizzati secondo meccanismi gestiti dagli apparati OLT.

esso destinati, ignorando i pacchetti di dati destinati ad altri utenti/ONT⁴⁶. Ciò significa che la capacità in *download* della rete va suddivisa per il numero di ONT collegate simultaneamente nello stesso albero ottico e, pertanto, a un maggior fattore di *splitting* corrisponde una minore velocità media per gli utenti.

39. La tecnologia GPON fornisce fino a 2,488Gbps in *downstream* e fino a 1,244Gbps *upstream* condivisi tra i terminali che sono attestati al medesimo albero ottico. La tecnologia XGS-GPON, evoluzione della tecnologia GPON, offre un sistema in grado di fornire 10Gbps simmetrici.

40. La rete locale di telecomunicazione (cfr. Figura 1 e Figura 2, c.d. *local loop*) può essere suddivisa in rete primaria, costituita dal tratto di rilegamento tra la centrale e l'armadietto stradale (CRO), e la rete secondaria, vale a dire il tratto tra l'armadio e la sede utente, dove il punto terminale è costituito dall'ONT nelle reti FTTH e dal PTE (punto di terminazione edificio) nelle reti FTTB⁴⁷.

Figura 2 - Architettura di rete⁴⁸



41. Il perimetro di FiberCop interessa esclusivamente la rete secondaria, vale a dire la porzione di rete in fibra ottica (e la porzione di rete in rame) a valle dell'armadietto stradale (CRO). La rete di FiberCop è quindi una “semi-

⁴⁶ Quanto al segnale, nel medesimo flusso dati può esservi un segnale *multicast*, cioè un medesimo pacchetto dati destinato a più utenti, come nel caso di contenuti audio-video in diretta, o *singlecast*, cioè pacchetti dati destinati ad un solo soggetto, come nel caso di navigazione Internet o servizi di telefonia su protocollo Internet (VoIP).

⁴⁷ La rete secondaria può essere ulteriormente suddivisa nel tratto tra armadietto stradale (CRO) e punto di terminazione dell'edificio (PTE) ed il tratto tra il PTE e la sede utente (ONT), chiamato verticale di edificio. Laddove la rete in fibra finisce al PTE si avrebbe una rete FTTB (*Fiber To The Building*), mentre se la rete utente raggiunge la sede utente/ONT si ha una rete FTTH (*Fiber To The Home*).

⁴⁸ Cfr. doc. 53.


GPON” che, contrariamente alle reti “full-GPON”, non comprende il tratto di rete primaria in fibra ottica. Ne consegue che per connettere le reti *core* degli operatori alla rete di FiberCop – analogamente a quanto osservato per le reti FTTC misto fibra-rame – è necessario associare un tratto di rete primaria che arrivi all’armadietto stradale (CRO).

42. L’accesso a tale rete può essere quindi di tipo passivo o attivo. L’accesso passivo, che può essere effettuato solo in presenza di un rilegamento in primaria fino al CRO, consente all’OAO di gestire in totale autonomia la comunicazione con il cliente (al pari dei servizi di accesso disaggregato ULL e SLU), mentre con l’accesso attivo l’OAO non gestirà la comunicazione dal punto di raccolta (a livello di centrale locale o di macroarea) fino alla sede dell’utente (si ha quindi un servizio *bitstream*).

43. Un operatore alternativo utilizza un accesso passivo (Figura 3) mediante il rilegamento della propria rete primaria (su cui dispone un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, quale il diritto IRU⁴⁹) e l’utilizzo dei propri apparati (OLT e ONT) su *splitter* utilizzati in modo esclusivo dallo stesso. In questo modo, l’operatore gestisce tutti gli aspetti qualitativi della rete.

Figura 3 - Scenario di accesso passivo a FiberCop⁵⁰

- TIM accede a FiberCop
- L’operatore alternativo (OLO) A accede a FiberCop mediante accesso passivo (linea primaria propria o acquisto linea primaria spenta).



⁴⁹ L'IRU (*Indefeasible Right of Use*) o diritto irrevocabile d'uso consiste nella facoltà per il titolare di utilizzare una quota prestabilita del cavo, intesa come un circuito o un numero determinato di circuiti realizzati sul cavo. Il diritto è definito “irrevocabile” in quanto non può essere estinto per atto unilaterale di una delle due Parti.

⁵⁰ Cfr. doc. 109, 127.

44. Altri tipi di accesso a FiberCop consistono nell'erogazione di servizi attivi da parte di TIM o di un altro soggetto che dispone della rete primaria che arriva alla rete FiberCop, in favore degli operatori che vogliono raggiungere i clienti (Figura 4 *infra*). Tra i servizi attivi, si ritrovano i servizi VULA H e *Bitstream* NGA. Con il servizio VULA H, l'operatore proprietario della rete primaria mantiene il controllo del segmento della connessione che va da casa del cliente fino alla centrale di zona dove è presente il punto di raccolta dell'operatore telefonico alternativo.


45. Pertanto, nel caso in cui TIM gestisca il servizio VULA H, sarà TIM che gestirà tutti gli aspetti della comunicazione dalla centrale alla sede utente, compresa la gestione dell'OLT in centrale⁵¹. In questo caso, il "raccordo" tra la rete di accesso del primo operatore e il secondo avviene nella centrale di zona e il controllo della comunicazione tra il cliente e la centrale di zona rimane in capo all'operatore proprietario della rete stessa. Tutti gli operatori alternativi che utilizzano il VULA H erogato dal medesimo soggetto, ad esempio TIM, condividono l'apparato OLT, la fibra primaria e gli *splitter* FiberCop, che sono assegnati all'operatore che eroga il servizio VULA H.

46. Il *Bitstream* NGA presenta le medesime caratteristiche del servizio VULA H, ma si differenzia per la circostanza che il punto di raccordo tra la rete dell'operatore proprietario e quella dell'operatore affittuario non avviene in centrale ma in un punto "più a valle" rispetto a quello previsto dal VULA. Tale raccordo avviene al cosiddetto "punto di raccolta", che può trovarsi a livello di "area di raccolta" locale (approssimativamente a livello provinciale) oppure a livello di "macroarea" (approssimativamente a livello regionale).

⁵¹ Laddove sia autorizzato dall'operatore che gestisce il servizio VULA H, potrebbe essere installato un ONT nella sede utente di proprietà dell'operatore alternativo, che dovrà essere necessariamente compatibile con gli apparati OLT scelti da chi eroga il servizio VULA H.

Figura 4 - Scenario di accesso attivo a FiberCop⁵²

- TIM accede a FiberCop
- Gli operatori alternativi (OLO-A e OLO-B) accedono a FiberCop tramite VULA di TIM



47. In sostanza, poiché la rete di FiberCop è una rete esclusivamente secondaria, gli operatori alternativi presenti in centrale devono arrivare fino al CRO (armadietto stradale) per collegarsi a tale rete. Ciò implica la necessità di costruire o acquisire a qualsiasi titolo la rete primaria al fine di avere un accesso passivo a FiberCop. Alternativamente, possono decidere di far gestire a un altro soggetto che arriva al CRO la comunicazione, acquistando un servizio attivo (VULA H o *Bitstream* NGA). In quest'ultima situazione, l'operatore alternativo presenta una minore infrastrutturazione in quanto di fatto rivende i servizi di telecomunicazione gestiti da un altro soggetto.

48. In questo senso, TIM ha confermato che per aderire al coinvestimento non è necessario che l'operatore sia fisicamente presente presso l'armadio ottico (non è necessario che detenga la rete in fibra primaria), ma esso potrà acquistare "da un altro co-investitore, che sia presente al CRO, i servizi necessari per trasportare il traffico fino ai suoi nodi più a monte (facendosi, di fatto, consegnare un servizio VULA-like o *Bitstream* like)"⁵³.

49. Sul punto, quindi, occorre illustrare lo stato degli investimenti degli operatori in rete primaria al fine di definire con attenzione il contesto tecnologico in cui è necessario valutare gli accordi in esame (Tabella 2). TIM è l'unico soggetto che dispone di una rete primaria in grado di servire la quasi totalità dei *cabinet* e delle unità immobiliari (UIT) del progetto FiberCop (con

⁵² Cfr. doc. 109, 127.

⁵³ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

percentuali dell'80-90% delle UIT e del 90-100% dei *cabinet* nelle aree nere e nelle aree grigie). Nelle aree nere, Fastweb detiene rete primaria per circa il 20-30% delle UIT/*cabinet*. La percentuale di aree nere FiberCop raggiunte da almeno un operatore diverso da TIM e Fastweb è inferiore al 20-30% ed è pressoché nulla la presenza nelle aree nere di due o più operatori alternativi a TIM e Fastweb che detengono la rete primaria. Nelle aree grigie, la presenza di rete primaria di operatori diversi da TIM è pressoché nulla, Fastweb è l'unico operatore che raggiunge la percentuale più alta, pari all'1-10% delle UIT e dei *cabinet*.

Tabella 2 - Statistiche sulla presenza delle reti primarie degli operatori di telecomunicazione ^{54,*}

	Aree nere	Aree grigie
<i>Numero di UIT</i> ⁵⁵ <i>oggetto di nuova infrastrutturazione</i>	4,79 milioni	4,66 milioni
% di UIT raggiunte da rete primaria di TIM	[80-90%]	[80-90%]
% di UIT raggiunte da rete primaria di Fastweb	[20-30%]	[1-10%]
% di UIT raggiunte da rete primaria di almeno un operatore alternativo a TIM e Fastweb	[20-30%]	[<1%]
% di UIT raggiunte da rete primaria di almeno due operatori alternativi a TIM e Fastweb	[<1%]	[<1%]
<i>Numero di cabinet</i> <i>oggetto di nuova infrastrutturazione</i>	[20.000-25.000]	[25.000-30.000]
% di <i>cabinet</i> raggiunti da rete primaria di TIM	[90-100%]	[90-100%]
% di <i>cabinet</i> raggiunti da rete primaria di Fastweb	[20-30%]	[1-10%]
% di <i>cabinet</i> raggiunti da rete primaria di almeno un operatore alternativo a TIM e Fastweb	[20-30%]	[<1%]
% di <i>cabinet</i> raggiunti da rete primaria di almeno due operatori alternativi a TIM e Fastweb	[<1%]	[<1%]

50. Nelle aree grigie, attualmente, TIM è di fatto l'unico operatore ad avere una rete primaria, mentre nelle aree nere gli operatori alternativi a TIM arrivano con la propria rete primaria al massimo al 20-30% delle aree FiberCop. Questo dato è il risultato della riduzione dell'interesse degli operatori alternativi a TIM allo sviluppo di soluzioni FTTC in accesso disaggregato al *Sub Loop Unbundling*⁵⁶, con la migrazione verso i servizi VULA/*Bitstream* di TIM o verso i servizi di Open Fiber.

⁵⁴ Cfr. doc. 94, 127.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁵⁵ UIT – Unità Immobiliari Tecniche.

⁵⁶ L'accesso allo SLU (*Sub Loop Unbundling*) consiste nell'accesso al *cabinet* stradale da parte di operatori alternativi che posano la fibra fino all'armadietto stradale. In sostanza, si tratta del medesimo accesso fino alla rete secondaria di FiberCop ma in un contesto in cui la rete secondaria è in rame e non in fibra (e pertanto al posto degli *splitter* ottici nell'armadietto stradale si utilizzano degli apparati alimentati degli operatori).

51. Le informazioni circa il livello di infrastrutturazione primaria confermano che, senza opportuni incentivi all'infrastrutturazione futura degli operatori alternativi: (i) nelle aree grigie, gli operatori alternativi potranno utilizzare FiberCop esclusivamente mediante i servizi VULA H/*Bitstream* NGA erogati da TIM; (ii) nelle aree nere, TIM è l'unico soggetto in grado di offrire servizi VULA H/*Bitstream* NGA per la quasi totalità delle aree FiberCop, mentre la possibilità di avere almeno un fornitore di rete primaria alternativa a TIM è limitata a meno di un terzo delle aree FiberCop.

52. Alla luce dei dati esposti, occorre quindi assicurarsi che gli accordi in esame determinino adeguati incentivi per gli operatori alternativi a infrastrutturarsi in rete primaria, posto che la dinamica attualmente osservata mostra un livello ridotto di infrastrutturazione in rete primaria, consistente nella posa o acquisto di diritti sulla fibra ottica primaria e utilizzo di apparati OLT propri.

IV.4. I contratti stipulati tra le Parti

IV.4.a. Il contratto stipulato con Fastweb

53. In data 1° settembre 2020, Fastweb, TIM e Teemo hanno stipulato una “*Commitment Letter*” (nel seguito, “*MoU Fastweb*”)⁵⁷ con cui le società hanno stabilito (i) il trasferimento della quota di Flash Fiber detenuta da Fastweb (pari al 20%) a FiberCop, in concambio della quota del 4,5% delle azioni di FiberCop e (ii) la stipula di un *Master Service Agreement* (“*Fastweb MSA*”) con durata di quindici anni, rinnovabile automaticamente per altri quindici anni. Secondo il *MoU Fastweb*, FiberCop erogherà servizi di accesso alla rete secondaria (semi-GPON), ma anche servizi di accesso alla rete primaria e secondaria (full-GPON, con la rete primaria che sarà fornita da TIM) e servizi punto-punto. Il prezzo per una singola linea secondaria è pari a 8,50 euro/mese, gli oneri di attivazione della linea saranno pari a 70 euro, mentre gli oneri di disattivazione saranno pari a 20 euro. È previsto, altresì, un meccanismo di aggiustamento automatico e co-determinato degli oneri a partire dall'anno 2030 basato sull'indice ISTAT generale.

54. Quanto ai minimi garantiti, dal 2023 Fastweb dovrà assicurare a FiberCop un numero minimo garantito di linee che avrà a regime una

⁵⁷ Cfr. doc. 59 (all. *Fastweb Commitment Letter*). Si vedano anche doc. 76 (all. 3), doc. 57 (all. 3).

consistenza pari a [1-1,25] milioni di linee attive nelle aree nere⁵⁸. Dal 2032 al 2035, FiberCop sarà il fornitore preferenziale nelle aree nere e Fastweb non potrà migrare i propri clienti nelle reti di altri operatori. Fastweb potrà raggiungere questo minimo garantito sia attraverso l'accesso di tipo passivo (con proprie linee in fibra ottica primaria), che con accessi di tipo attivo forniti da TIM (VULA FTTH). Laddove Fastweb non raggiungesse il minimo garantito nelle aree nere, potrà parzialmente compensare l'obiettivo con le linee FTTH e le linee in rame nelle aree nere, grigie e bianche, per un massimo del 30% dei minimi garantiti.

55. Secondo i documenti interni di Fastweb⁵⁹, l'accordo in esame avrà effetti differenti con riferimento a tre distinti ambiti geografici di applicazione⁶⁰: (a) nelle aree Flash Fiber ("*FF footprint*"), Fastweb avrà un accesso in continuità con le condizioni Flash Fiber; (b) nelle aree in cui Fastweb ha già la propria rete primaria ("*FTTS areas*") si potrà avere un accesso passivo a FiberCop mediante il riuso delle reti primarie; (c) nelle aree denominate "*OF areas*", Fastweb non ha una rete primaria e usa i servizi attivi di TIM (VULA), il *business plan* di Fastweb prevedeva di acquistare i servizi FTTH di Open Fiber appena resi disponibili da quest'ultima. Con l'accordo, quindi, Fastweb resterà sulla rete di FiberCop-TIM e "*potrà quindi decidere di rimanere su un servizio attivo (senza significativi investimenti) per un periodo più lungo, questa decisione [di passare ai servizi passivi] potrà essere presa quando i risultati commerciali saranno visibili e centrale telefonica su centrale*"⁶¹.

IV.4.b. I contratti stipulati con Tiscali

56. In data 27 agosto 2020, Tiscali e TIM hanno stipulato un Memorandum

⁵⁸ Cfr. doc. 59 (all. *Fastweb Commitment Letter*). Si vedano anche doc. 76 (all. 3), doc. 57 (all. 3).

⁵⁹ Cfr. doc. 59 (all. 4a).

⁶⁰ "*Fastweb will acquire FiberCop FTTH access services in FF footprint (in continuity with current terms) and in two distinct areas: a) 'FTTS areas' where Fastweb provides FTTS services based on own primary fiber network and cabinet infrastructure, which can be reused for FiberCop's passive FTTH services, and b) 'OF areas' where Fastweb today uses TIM FTTS active services (VULA) and intended to acquire new customers on OF FTTH active services, and hence no primary network infrastructure can be reused*". Cfr. doc. 59 (all. 4a).

⁶¹ "*In 'OF areas', Fastweb's current Business Plan already foresees to purchase OF's FTTH services as soon as they become available. Therefore, the business case will only leverage the different pricing between OF [12,51 - 15] and FiberCop [7,51 - 10] as the expected benefits in terms of customer acquisition and retention are a ready factorized in current Business Plan. In those areas the return on investment takes longer as the required investments are higher. Fastweb can hence decide to remain on an active service (without major investments) for a longer time, this decision can be taken once the commercial results are visible and central office by central office.*" Cfr. doc. 59 (all. 4a).

d'Intesa (nel seguito, “MoU Tiscali”) con cui le stesse intendevano “*puntuare i termini essenziali delle intese raggiunte per la realizzazione di una partnership strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato UBB - con riferimento alla clientela sia consumer sia business nei suoi diversi segmenti - attraverso la partecipazione di Tiscali al suddetto progetto di investimento e che verranno definite, nelle forme e nei contenuti definitivi, in uno o più successivi contratti vincolanti (anche sotto forma di lettera di impegni)*”⁶². Il progetto prevedeva la dismissione e razionalizzazione delle infrastrutture di Tiscali, con la conseguente migrazione a un servizio di rivendita *Bitstream* NGA. Contestualmente, le intese prevedevano una attivazione/migrazione su rete FiberCop di una quota significativa degli accessi Tiscali, “*comunque in misura non inferiore a [300.000 500.000] linee FTTH al 31 dicembre 2031, fermo restando che i contratti definitivi includeranno delle soglie minime annuali*”⁶³

57. Il medesimo giorno (27 agosto 2020), TIM e Tiscali hanno altresì sottoscritto un Accordo di *partnership* strategica⁶⁴ (nel seguito, “*Partnership Strategica*”) con cui hanno inteso integrare i termini essenziali del MoU Tiscali e la cui sottoscrizione è condizione essenziale per l’efficacia dello stesso. Nella *Partnership Strategica* TIM si impegna ad applicare una riduzione del canone mensile per i servizi di infrastruttura prestati a Tiscali a condizione che sia rispettato il piano di trasformazione infrastrutturale. Tiscali si è impegnata “*ad avviare un progetto di migrazione di tutta la sua customer base migrabile su rete UBB di TIM prevedendo quale scelta prioritaria la tecnologia FTTH dove già disponibile e, nelle more dello sviluppo della rete FTTH di FiberCop, su tecnologia FTTC di TIM.*”⁶⁵. In esecuzione di tali accordi, TIM e Tiscali hanno stipulato in data 20 novembre 2020 il “*Contratto di investimento TIM-Tiscali*”⁶⁶ e il “*Contratto di razionalizzazione TIM-Tiscali*”⁶⁷. Il vincolo a regime del Contratto di investimento TIM-Tiscali è quindi significativamente elevato sia con riferimento ai clienti attuali di

⁶² Cfr. doc. 57 (all. 5 - *MoUTIM - Tiscali 27 08 2020-signed.pdf*), 55 (All. 2 - *MoUTIM - Tiscali 27.08.2020*).

⁶³ Cfr. doc. 57 (all. 5 - *MoUTIM - Tiscali 27 08 2020-signed.pdf*), 55 (All. 2 - *MoUTIM - Tiscali 27.08.2020*).

⁶⁴ Cfr. doc. 57 (all. 5 - *Partnership strategica Tim-Tiscali 270820-signed.pdf*), 55 (All. 3 - *Accordo Partnership strategica Tim-Tiscali 27.08.2020*).

⁶⁵ Cfr. doc. 57 (all. 5 - *Partnership strategica Tim-Tiscali 270820-signed.pdf*), 55 (All. 3 - *Accordo Partnership strategica Tim-Tiscali 27.08.2020*).

⁶⁶ Cfr. doc. 57 (all. 5 - *Accettazione Contratto investimento 21.11-signed.pdf*), 55 (All. 7 - *Accettazione Contratto investimento Tim - Tiscali 20.11.2020*).

⁶⁷ Cfr. doc. 57 (all. 5 - *Accettazione Contratto razionalizzazione intero 21.11 v3-signed.pdf*), 55 (All. 8 - *Accettazione Contratto razionalizzazione rete Tiscali 21.11*).

Tiscali, che con riferimento a quelli attesi nel futuro⁶⁸.

IV.5. Il progetto di coinvestimento proposto da TIM

58. In data 29 gennaio 2021, TIM ha presentato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (nel seguito anche “AGCOM”) e contestualmente pubblicato un’offerta di coinvestimento ai sensi dell’articolo 76 della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 (nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo)⁶⁹. Il piano prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura ad altissima capacità in fibra ottica “punto-punto”, in rete di accesso secondaria in 1.610 comuni, con rete di accesso secondaria FTTH e in via residuale FTTB. La copertura *target* in ciascun comune sarà pari a circa il 75-80% e consentirà di raggiungere, complessivamente, 12,9 milioni di UIT (Unità Immobiliari Tecniche) sui 16,5 milioni totali dei comuni, pari quindi al 75% delle UIT delle aree grigie e nere (escluso il comune di Milano, non compreso nell’offerta di TIM). La realizzazione del piano sarà completata entro il 2025.

59. L’accesso al coinvestimento da parte degli operatori è aperto. Questi possono scegliere di partecipare al coinvestimento mediante il vincolo all’acquisto di un “minimo garantito” di accessi, assumendo un impegno finanziario interamente predefinito *ex ante*, oppure può consistere nell’acquisto immediato di infrastrutture dedicate in IRU (*splitter*) che, a fronte di questo contributo iniziale, gli garantiranno l’opzione di poter accedere in futuro (per l’intera durata dell’IRU) ai prezzi di utilizzo della Semi-GPON previsti per i coinvestitori, senza vincoli minimi.

60. Per aderire al coinvestimento non è necessario che l’operatore sia fisicamente presente presso l’armadio ottico (non è necessario che detenga la rete in fibra primaria), ma esso potrà acquistare “*da un altro co-investitore, che sia presente al CRO, i servizi necessari per trasportare il traffico fino ai suoi nodi più a monte (facendosi, di fatto, consegnare un servizio VULA-like o Bitstream like)*”⁷⁰.

61. La soglia di ingresso geografica per l’adesione al coinvestimento è costituita da un intero comune, ma per i comuni con un numero di UIT superiore a 75.000 (corrispondenti a una popolazione ISTAT superiore a circa

⁶⁸ Cfr. doc. 91.

⁶⁹ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

⁷⁰ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

200.000 abitanti), TIM potrà valutare richieste di adesione per frazioni del comune. Per ciascun comune, se viene scelta una modalità di adesione basata per IRU⁷¹ dello *splitter*, si dovranno richiedere gli *splitter* per ciascun armadio, mentre nella modalità con minimo garantito “*pay-per-use*”, vi sarà un vincolo minimo di linee pari al 10% delle UIT (Figura 5), o pari all’1% nel caso di operatori di piccole dimensioni (con al massimo una quota di mercato del 5%). Tali impegni di volume avranno una durata di dieci anni, mentre l’acquisto dell’IRU sullo *splitter* ha una durata di venti anni.

Figura 5 – Modalità di adesione proposte da TIM⁷²

MODALITÀ DI COMMITMENT (condivisione rischio)	SERVIZI DI ACCESSO UTILIZZATI DAI CO-INVESTITORI	SOGLIA MINIMA DI INGRESSO GEOGRAFICA	SOGLIA MINIMA DI INGRESSO PER SERVIZIO (ACCESSI)	MINIMO GARANTITO PRESELTO DA UN CO-INVESTITORE*
IRU (20 anni) ACCESSO ARMADIO OTTICO	Semi-GPON « <i>pay-per-use</i> » senza minimo garantito	ALMENO 1 COMUNE COMPLETO	Accesso in IRU a tutti gli armadi ottici installati nell’insieme dei comuni prescelti	Comuni in IRU (da 1 a 1.610**)
MINIMO GARANTITO (VOLUMI/RICAVI)	Semi-GPON « <i>pay-per-use</i> » con minimo garantito	ALMENO 1 COMUNE COMPLETO	10%*** degli accessi (UIT) coperti in totale nell’insieme dei comuni prescelti	Comuni (da 1 a 1.610**) e X% ≥ 10% degli accessi coperti in totale nell’insieme dei comuni prescelti

* Un co-investigatore può scegliere servizi diversi e minimi garantiti diversi in insiemi di comuni diversi

** Il comune di Milano è compreso in FiberCop, ma non compare nell’offerta di co-investimento, in quanto in tale area TIM non è operatore con SPM

*** Salvo la deroga per i piccoli operatori non presenti al CRO descritta nel prosieguo del presente paragrafo.

62. Il prezzo in IRU a venti anni del servizio di Accesso al CRO è pari a 3.500 € per ciascun CRO per tutti gli anni di realizzazione dell’infrastruttura (2021-2025), a cui si aggiungono i costi delle singole linee e i costi di attivazione. Per ciascun CRO è possibile acquisire al massimo due *splitter* primari. Il pagamento dell’IRU, infatti, determina solamente l’assenza di un minimo garantito, ma gli operatori dovranno comunque pagare i prezzi per le singole linee, analoghi alla modalità di coinvestimento con minimo garantito. In particolare, i prezzi per le linee dipenderanno dall’anno di adesione. Tali prezzi saranno applicati fino a un livello massimo pari al 110% delle linee minime garantite, analogamente a quanto applicato a Fastweb con riguardo al 150% delle linee minime garantite. È previsto che dal 1° gennaio 2030, tutti i canoni e contributi di attivazione/disattivazione saranno adeguati al tasso annuo di inflazione (IPC – Indice dei Prezzi al Consumo), attualmente stimato pari al valore dell’1,6% annuo e comunque all’interno di un *range* (max 2%,

⁷¹ *Indefeasible Right of Use* (diritto irrevocabile d’uso) è una forma contrattuale che permette di acquisire l’utilizzo esclusivo, non ristretto e non revocabile di una parte di un sistema di telecomunicazione, di solito a lungo termine.

⁷² Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

min 0,75%).

Tabella 3 - Prezzi dei servizi di accesso alla Semi-GPON proposti da TIM⁷³

Anno di adesione del co-investitore	Canone mensile (€) applicabile per la durata del coinvestimento**	Contributo di attivazione (€) applicabile per la durata del coinvestimento **	Contributo di disattivazione (€) applicabile per la durata del coinvestimento**
2021	8,50 €	70,0 €	20,0
2022	8,71 €	71,0 €	20,3
2023	8,93 €	72,0 €	20,6
2024	9,16 €	73,0 €	20,9
2025	9,39 €	74,1 €	21,2
dal 2026	Prezzo non indicato da TIM		

63. La proposta di investimento di TIM pubblicata il 29 gennaio 2021 appare parzialmente diversa da quella che si intendeva originariamente proporre⁷⁴. Infatti, dalla documentazione interna emerge la volontà di TIM di inserire i servizi attivi nell’offerta di coinvestimento⁷⁵. Occorre altresì osservare che, in data 29 marzo 2021, TIM ha pubblicato nel proprio portale *wholesale* una offerta denominata “*Introduzione di funzionalità abilitanti l’attivazione di accessi FTTH*”⁷⁶, disponibile su tutto il territorio nazionale a partire da luglio 2021⁷⁷. Tali funzionalità permettono l’erogazione di servizi attivi da parte di TIM, di fatto uguali al VULA H e Bitstream NGA, sebbene formalmente gli operatori alternativi accedano in maniera disaggregata a FiberCop⁷⁸ (Figura 6). Il prezzo di tali funzionalità è pari a 3,90 euro/mese per

⁷³ Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM - finale_29gen21_CLEAR).

⁷⁴ Cfr. doc. 57 (all. 11).

⁷⁵ In particolare, per i servizi attivi, TIM prevedeva un “*Commitment su volumi minimi di fatturato. I volumi che determinano il minimo fatturato garantito sono pari 450k linee FTTH al 2031 pari al 3% delle UIT del Totale Comuni Coperti*), con un piano annuale da concordare. L’Operatore che aderisce al Coinvestimento può indicare i bacini di interesse per lo sviluppo della rete FTTH”⁷⁵, mentre per i servizi passivi “*Semi GPON in modalità Pay per Use: in questo caso VF si impegna su un numero di linee al 2031 pari al 13% delle UIT dei Comuni scelti. TIM si impegna a fornire all’operatore anche il collegamento GPON*”. Cfr. doc. 57 (all. 11).

⁷⁶ Cfr. doc. 152, 159.


⁷⁷ Tale offerta consiste in “*un insieme di funzionalità (di seguito “Servizi Accessori”) necessarie ad abilitare l’attivazione di accessi FTTH che, per singola richiesta, include l’utilizzo dell’OLT di TIM in centrale, della primaria in fibra di TIM fino al cabinet ottico e dell’ONT in casa cliente. Questi Servizi accessori consentono ad un Operatore, che ha costruito o acquisito sul mercato delle tratte in fibra in rete di accesso secondaria, di far configurare su tali tratte un servizio attivo da TIM, dandoglielo in gestione. TIM gestirebbe tali tratte collegandole ai propri splitter negli armadi ottici, rendendole di fatto accessi dei propri rami GPON. L’Operatore può poi chiedere la consegna del servizio attivo sia all’interconnessione all’OLT (simil VULA H) sia all’interconnessione ai nodi feeder (simil Bitstream NGA FTTH). In quest’ultimo caso dovrà comprare da TIM anche un servizio di trasporto della banda*”. Cfr. doc. 152.

⁷⁸ Sul punto, TIM ha dichiarato che “*le nuove funzionalità sono state introdotte per consentire agli operatori che intendano aderire alla proposta di coinvestimento di acquisire clienti FTTH senza ritardi o limitazioni dovute all’assenza di rete primaria. In questo modo, l’operatore potrà iniziare la commercializzazione dei servizi ai clienti finali, procedendo in parallelo alla costruzione in proprio o all’acquisizione da terzi della*

linea, con un costo di attivazione di 5,94 euro.

64. TIM ha altresì dichiarato che le uniche differenze riscontrabili tra queste funzioni abilitanti e i servizi attivi riguardano esclusivamente il processo – in quanto utilizzando le funzioni abilitanti si dovranno stipulare due contratti, uno con riferimento ai servizi di rete primaria (funzioni abilitanti) e uno con riguardo all’accesso alla rete secondaria di FiberCop – mentre “*sotto il profilo tecnico-prestazionale, il VULA H ed il servizio costituito dalle nuove funzionalità e dalla semi-GPON sono sostanzialmente analoghi a livello tecnico-qualitativo*”⁷⁹, con la gestione da parte di TIM della comunicazione tra OLT ed ONT (quindi della comunicazione tra rete primaria e rete secondaria) e “*la condivisione delle linee in fibra primaria e dello splitter tra due o più operatori che usufruiscono contestualmente del servizio sul medesimo CRO*”⁸⁰.

Figura 6 - Schema di funzionamento delle funzionalità abilitanti⁸¹



Rete: L'OAO costruisce in proprio o acquista da terzi la rete in fibra in secondaria e chiede a TIM di gestirla tramite i suoi splitter configurandogli un servizio attivo da consegnare all'OLT o al nodo feeder della rete di trasporto

Servizio di TIM: L'OAO può acquistare da TIM le seguenti funzionalità: utilizzo dell'OLT e della primaria in fibra, l'ONT da mettere a casa cliente e se necessario anche un servizio di trasporto per la consegna al feeder della rete di trasporto

65. In data 21 aprile 2021, TIM ha pubblicato alcune integrazioni all’offerta di coinvestimento. Tra i principali elementi che emergono dall’integrazione vi è la circostanza che “*a partire dal 2021, l’accesso ai servizi della nuova rete di FiberCop per i non coinvestitori (e per i coinvestitori nelle aree in cui decidono di non co-investire) sarà garantito da TIM mediante l’utilizzo dei*

rete primaria per interconnettersi agli armadi ottici, potendo in tal modo modulare le proprie decisioni di investimento sulla base della crescita della propria customer base in ciascuna area e per ciascun CRO interessato. In base a tali valutazioni, potrà essere poi il co-investitore a chiedere la migrazione sulla propria infrastruttura di rete, che a quel punto sarà costituita dallo stesso accesso di SemiGpon, dalla primaria nel frattempo realizzata e dai suoi apparati attivi.” Cfr. doc. 159.

⁷⁹ Cfr. doc. 159.

⁸⁰ Cfr. doc. 159.

⁸¹ Cfr. doc. 152.

servizi attivi di VULA-H e bitstream FTTH”.

66. Con la Delibera n. 110/21/CONS⁸², pubblicata il 22 aprile 2021, AGCOM ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di co-investimento di TIM presentato il 29 gennaio 2021, successivamente modificato il 25 marzo 2021. Ad esito della consultazione di mercato, AGCOM ha inviato a TIM, in data 27 agosto 2021, una comunicazione delle proprie conclusioni preliminari, esprimendo le valutazioni preliminari di tipo regolamentare e richiedendo alcune modifiche finalizzate a rendere gli impegni compatibili con il CECE. Su tali richieste, in data 30 settembre 2021, l’Autorità ha espresso un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90⁸³. Dopo le modifiche apportate da TIM⁸⁴, l’Offerta di coinvestimento

⁸² Cfr. Delibera AGCOM n. 110/21/CONS recante “*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità*”.

⁸³ S4307 - AGCOM/Proposta di coinvestimento presentata da TIM.

⁸⁴ In particolare, le modifiche introdotte da TIM riguardano: (i) l’eliminazione dal perimetro del coinvestimento delle aree Flash Fiber, in quanto non soddisfano il requisito di nuova rete a norma del CECE; (ii) l’eliminazione dall’offerta di coinvestimento dei riferimenti ai servizi che esulano dalla rete secondaria; (iii) la previsione, in aggiunta ai modelli già presentati, di un ulteriore modello di adesione al co-investimento basato in IRU più strutturato, comprensivo di accesso all’armadio ottico e alla rete secondaria, nella forma di un “IRU a capacità”; (iv) l’estensione da 7 a 10 anni della finestra temporale per aderire al coinvestimento; (v) l’indicazione della procedura da seguire per valutare eventuali richieste di partecipazione all’azionariato di FiberCop e di eventuali veicoli societari locali; (vi) l’introduzione di maggiori prerogative di codeterminazione per i co-investitori nel *roll out* del progetto attraverso una più articolata proposta di governance del Comitato Tecnico dei Co-investitori; (vii) l’introduzione di un impegno a pubblicare su base semestrale informazioni aggiornate sull’avanzamento del progetto (lista dei comuni oggetto del piano di investimento, numero di operatori che hanno già aderito e capacità impegnata/disponibile nei singoli comuni/aree di centrale) e alla pubblicazione annuale di tutte le necessarie informazioni (tecniche ed economiche) relative ai servizi accessori al servizio SemiGPON; (viii) la previsione di una maggiore generalità delle soglie di adesione al co-investimento, attraverso: (a) l’introduzione, in aggiunta al profilo iniziale (con possibilità di richiedere fino a 64 accessi Semi-GPON in pay-per-use senza minimo garantito), di un nuovo profilo «*entry level*» di accesso al CRO in IRU a 20 anni che consente di richiedere fino a 16 accessi Semi-GPON al prezzo di 1.400 Euro; (b) riduzione del *minimum commitment* di acquisto di accessi Semi-GPON in pay-per-use dal 10% all’8% delle UIT coperte dal piano FiberCop nell’area prescelta dal co-investitore (comuni o frazioni dei grandi comuni); (ix) la disponibilità a valutare, per gli impianti non ancora realizzati, richieste di coinvestitori con specifiche esigenze in relazione ad una maggiore dimensione del CRO e al numero di *splitter* primari da utilizzare, tenendo conto dei conseguenti impatti sui costi e sui tempi di realizzazione; (x) l’eliminazione della soglia geografica dell’intero comune per l’adesione al coinvestimento basata sull’accesso al CRO in IRU e sul nuovo IRU a capacità ed introduzione di una soglia per “area di centrale”; (xi) l’estensione da 19 a 39 delle città di maggiori dimensioni nelle quali FiberCop si riserva di sottoscrivere accordi di adesione al coinvestimento basati sui “minimi garantiti” con riferimento ad aree geografiche di dimensione inferiore all’intera copertura comunale; (xii) l’introduzione dell’impegno di consentire ai co-investitori la facoltà di gestire con proprie imprese di rete le attività di manutenzione e di provisioning on field (c.d. manutenzione impulsiva) con riguardo agli accessi passivi Semi-GPON; (xiii) l’introduzione di una offerta di co-investimento per le connessioni P2P da erogare presso l’armadio ottico (CRO/CNO); (xiv) la previsione di meccanismi compensativi di tutela per i co-investitori in caso di ritardi nel roll-out della rete in fibra superiori a determinate soglie che potranno determinare una riduzione e/o una rimodulazione geografica degli impegni di acquisto; (xv) la precisazione del regime contrattuale applicabile nell’eventualità di cessione o conclusione anticipata (recesso) del contratto di co-investimento. Cfr. Delibera AGCOM n. 1/22/CONS recante “*avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle*

è stata ritenuta ammissibile dall'AGCOM, che ha sottoposto a consultazione pubblica le possibili misure di deregolamentazione della rete TIM⁸⁵, su cui l'Autorità ha espresso un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, reso contestualmente alla delibera del presente provvedimento⁸⁶.

V. LE CONSIDERAZIONI DELLE PARTI

67. Secondo KKR e Teemo, le preoccupazioni dell'Autorità andrebbero valutate alla luce della successiva presentazione, da parte di TIM, del progetto di coinvestimento e le interazioni rispetto alle criticità sollevate nel provvedimento di avvio. In particolare, le Parti affermano che l'offerta di coinvestimento pubblicata da TIM il 29 gennaio chiarisce che (i) i servizi attivi sono nettamente separati dai servizi passivi offerti da FiberCop, i quali sono gli unici che rientrano nell'ambito del coinvestimento; (ii) al fine del raggiungimento dei quantitativi minimi previsti, i co-investitori possono avvalersi e inserire nel computo esclusivamente le quantità di servizi passivi di accesso alla rete secondaria, le quali sono anche le uniche con riferimento alle quali sono garantite condizioni preferenziali; (iii) nessuno sconto è associato all'acquisto di servizi attivi e l'offerta di coinvestimento non prevede alcun vincolo o condizione anche preferenziale, con riferimento a questi ultimi, lasciando completamente inalterata la piena libertà del co-investitore di decidere se avvalersi dei propri servizi attivi oppure se sviluppare la propria infrastruttura primaria ovvero ancora se acquistare servizi attivi o GPON da uno qualsiasi dei vari fornitori disponibili⁸⁷.

68. Non vi sarebbero, poi, rischi concorrenziali associati (i) alle limitazioni all'acquisto di due *splitter* per ciascun operatore/CRO; (ii) all'utilizzo della tecnologia G.Fast, che sarebbe limitata ad alcune casistiche; (iii) alla possibilità, per gli OLO, di svolgere in autonomia la manutenzione e l'attivazione delle linee in fibra ottica; (iv) alle previsioni circa l'adeguamento ISTAT automatico dei prezzi all'ingrosso; nonché (v) alla struttura dei prezzi con riferimento ai minimi garantiti.

nuove reti VHC oggetto di coinvestimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE".

⁸⁵ Cfr. Delibera AGCOM n. 1/22/CONS recante "avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di coinvestimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE".

⁸⁶ S4392 – AGCOM/Trattamento regolamentare delle nuove reti VHC.

⁸⁷ Cfr. doc. 84, 115.

69. TIM ritiene che il progetto FiberCop possa accelerare il *take-up* delle reti FTTH e lo spegnimento delle reti in rame, incrementando ulteriormente le garanzie di trasparenza mediante la separazione societaria. Si rafforzerebbe, altresì, la capacità competitiva degli OLO (inclusi Fastweb e Tiscali) e la concorrenzialità dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, senza ridurre gli incentivi all'investimento infrastrutturale in primaria per quegli OLO che (come Fastweb) hanno propensione e piani in tal senso e senza restrizioni concorrenziali non necessarie al raggiungimento delle efficienze del progetto infrastrutturale⁸⁸.

70. Secondo TIM, pertanto, la pubblicazione dell'offerta di coinvestimento sarebbe idonea a fugare qualsiasi preoccupazione dell'Autorità espressa nel provvedimento di avvio⁸⁹. In particolare, i co-investitori possono scegliere di aderire al coinvestimento in aree (Comuni) di estensione geografica inferiore all'intero piano FiberCop, così da consentire anche agli operatori più piccoli di investire nelle realtà locali in cui sono maggiormente radicati, oppure ad altri operatori di differenziare su base geografica la propria strategia, combinando i servizi di coinvestimento offerti da FiberCop. Un ulteriore elemento di flessibilità del progetto FiberCop è costituito dalla facoltà dei co-investitori di cedere, in tutto o in parte, i diritti acquisiti di utilizzo dell'infrastruttura (in IRU o *pay per use* con minimo garantito). È previsto che i co-investitori potranno beneficiare di forme di codeterminazione nelle diverse fasi di realizzazione del piano FiberCop, potendo essi contribuire effettivamente alla individuazione delle aree/Comuni ritenute prioritarie nell'ambito del piano di realizzazione di FiberCop.

71. La struttura economica dei prezzi, a parere di TIM⁹⁰, è tale da garantire l'assunzione del rischio necessario ed essenziale per un progetto di coinvestimento, lasciando ampia possibilità di scelta all'OAO potenziale co-investitore; d'altro canto, crea in capo ai co-investitori (sia per chi aderisce in modalità IRU sia per chi assume minimi garantiti) un incentivo a competere aggressivamente sui mercati a valle (all'ingrosso e al dettaglio) così da massimizzare il ritorno sull'investimento effettuato dall'OAO co-investitore sulla nuova rete.

72. I minimi garantiti a favore di FiberCop e la lunga durata dei contratti di coinvestimento non determinerebbero, secondo TIM, effetti di riduzione della

⁸⁸ Cfr. doc. 116.

⁸⁹ Cfr. doc. 116, 164.

⁹⁰ Cfr. doc. 116.

contestabilità della domanda nel mercato all'ingrosso a discapito dei concorrenti di TIM che si sono infrastrutturati. In primo luogo, infatti, tali accordi divergerebbero dai “normali” accordi di acquisto all'ingrosso che contemplan sconti quantità aperti a tutti, atteso che sarebbero selettivamente indirizzati ai soggetti che decidono di assumersi il rischio di investimento. Tale offerta di coinvestimento è aperta a tutti gli operatori interessati⁹¹. Non sussisterebbero altresì effetti di riduzione degli incentivi dei co-investitori – di Fastweb in particolare – a infrastrutturarsi con una propria rete primaria in quanto TIM ha ritenuto di apportare delle modifiche per venire incontro ai rilievi del provvedimento di avvio e ha limitato l'offerta di coinvestimento ai soli servizi passivi⁹².

73. Sul minimo garantito pari al 10% delle UIT, nel parere tecnico inviato da TIM⁹³, nonché nell'offerta di coinvestimento pubblicata⁹⁴, si afferma che tale soglia ha una ragione tecnica dovuta alla circostanza che ogni co-investitore avrà uno *splitter* dedicato e, quindi, si vuole evitare che venga esaurito lo spazio nell'armadietto stradale (CRO) dovuto all'uso sottodimensionato di *splitter*.

74. Fastweb ritiene che la natura di operatore infrastrutturato sarebbe di per sé idonea a fugare le preoccupazioni dell'Autorità in merito alla possibilità che il Progetto FiberCop disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture di rete passiva da parte della stessa⁹⁵. Il percorso d'infrastrutturazione sull'intero territorio nazionale intrapreso da Fastweb dimostrerebbe la volontà di quest'ultima di rafforzare ulteriormente la propria posizione come operatore infrastrutturato e di vendere, *medio tempore*, servizi

⁹¹ Cfr. doc. 116.

⁹² Cfr. doc. 116.

⁹³ “Under the standard co-investment option, the capacity commitment must be larger than a minimum threshold of 10% of the ITUs covered by FiberCop in the set of municipalities chosen by the co-investor. The reason for this restriction is technical. Because the space at the optical cabinet is limited, and because co-investors will rely on dedicated splitters to connect to their customers, a minimum entry threshold is necessary to avoid multiple small, and thus relatively risk-free, investments to block the capacity of a whole splitter. In this sense it is a pro-competitive measure that prevents small providers to block large shares of capacity that could be used to serve additional customers.” Cfr. doc. 195 (Economic Assessment of AGCM's concerns about the FiberCop co-investment project).

⁹⁴ “La “soglia di ingresso” tecnica per l'adesione al coinvestimento si applica – per uno o più comuni nei quali il co-investitore abbia aderito all'offerta - nel caso in cui il co-investitore richieda l'accesso alla Semi-GPON in “pay-per-use” sulla base del “minimo garantito” e, quindi, senza acquistare l'IRU degli apparati nell'armadio ottico. Infatti, l'utilizzo anche di un singolo accesso di Semi-GPON in “pay-per-use” da parte di un co-investitore richiede l'utilizzo dedicato di uno degli splitter dell'armadio ottico che, quindi, non può più essere utilizzato per altri scopi. Pertanto, la soglia di ingresso per il “minimo garantito” della Semi-GPON in “pay-per-use” è pari al 10% delle UIT coperte nell'insieme dei comuni prescelti dal co-investitore”. Cfr. doc. 53, 57 (all. 10 - Proposta_Impegni_Coinvestimento_TIM -finale_29gen21_CLEAR).

⁹⁵ Cfr. doc. 286.

di telecomunicazione sui mercati *retail* e *wholesale* utilizzando le tecnologie di volta in volta disponibili. Tuttavia, Fastweb sottolinea che tale percorso di infrastrutturazione è possibile solo se vi sia uno spazio competitivo adeguato⁹⁶.

75. Tiscali osserva che i contratti stipulati con TIM si debbano valutare nel contesto di rilancio della società che si basa sulla trasformazione del *business model* in quello di una *smart telco*, percorso strategico-industriale avviato nel 2016, al fine di poter consentire una celere migrazione della propria clientela verso le reti in fibra di nuova generazione, focalizzandosi sulla fornitura di servizi *retail* alla clientela *consumer* a elevato tasso di innovatività⁹⁷. L'approccio di Tiscali è volto a ridurre i costi di connessione e di gestione del traffico, nonché gli investimenti in rete, in un momento di dismissione delle tecnologie più obsolete (ADSL). Ciò ha consentito di concentrare i propri sforzi sulla commercializzazione dei servizi a livello *retail*, mantenendo la disponibilità infrastrutturale esclusivamente della rete di *backbone* e tale strategia va contestualizzata nel progetto di rilancio dell'impresa dopo alcune difficoltà finanziarie della società. Tiscali ritiene molto importante la presenza di una pluralità di operatori come fornitori di accesso all'ingrosso⁹⁸.

VI. LE CONSIDERAZIONI DI TERZI INTERVENIENTI

76. Open Fiber⁹⁹ ritiene che il progetto FiberCop non abbia le caratteristiche di un coinvestimento a norma del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, in quanto difetterebbe delle caratteristiche minime¹⁰⁰ e porrebbe elevate criticità di natura concorrenziale sotto diversi aspetti. Del medesimo

⁹⁶ Cfr. doc. 286.

⁹⁷ Cfr. doc. 208.

⁹⁸ Cfr. doc. 208.

⁹⁹ Cfr. doc. 93, 96.

¹⁰⁰ Vale a dire, (i) presenza di un carattere strutturale anche laddove non vi sia un vero e proprio veicolo comune, ciò traducendosi nella necessità di avere degli accordi di acquisto che abbiano diritti specifici di tipologia strutturale; (ii) necessità di promuovere una concorrenza sostenibile nel lungo periodo; (iii) investimenti in reti nuove andando ad incidere nelle aree in cui vi siano investimenti insufficienti e non nelle aree in cui la concorrenza infrastrutturale è già apprezzabile; (iv) rilevante grado di co-determinazione delle scelte relative allo sviluppo della rete; (v) offerta di coinvestimento trasparente e non discriminatoria.

avviso sono AIIP¹⁰¹, Vodafone¹⁰², Wind Tre¹⁰³ e Sky Italia¹⁰⁴.

77. Secondo Open Fiber¹⁰⁵, il progetto FiberCop presenta caratteristiche che ridurrebbero la capacità concorrenziale degli operatori alternativi a TIM, favorendo il rafforzamento della dominanza di quest'ultima sia sui mercati all'ingrosso che sui mercati al dettaglio. Medesime considerazioni sono svolte da Vodafone¹⁰⁶ e da Wind Tre¹⁰⁷. Inoltre, Open Fiber osserva che i minimi garantiti del 10% delle Unità Immobiliari Tecniche di ciascuna area, si tradurrebbero di fatto nel bloccare circa il 16% della quota di mercato al dettaglio, ovvero la quasi totalità della domanda espressa singolarmente da Fastweb, Vodafone e Wind Tre, configurando una esclusiva di fatto che copre la quasi totalità del mercato contendibile¹⁰⁸.

78. Parimenti, Vodafone ritiene che le previsioni in esame riducano in misura significativa la contendibilità dei clienti acquisibili da Open Fiber – essendo il progetto di infrastrutturazione di FiberCop in totale sovrapposizione con Open Fiber per le prime 57 città – e riducendo gli incentivi di infrastrutturazione di Fastweb, avendosi anche un effetto di rallentamento

¹⁰¹ AIIP ritiene critica la circostanza che gli accordi abbiano già predeterminato tutti gli aspetti che dovrebbero essere co-determinati in un simile progetto, quali l'ambito e i civici di copertura, le tempistiche di *roll-out*, la struttura della rete basata su architettura GPON, meno indipendente rispetto ad una struttura punto-punto. Cfr. doc. 198.

¹⁰² Vodafone osserva che la struttura dell'operazione garantisce a TIM il pieno controllo di FiberCop e dei servizi di progettazione, creazione, attivazione e manutenzione. TIM quindi ha disegnato una struttura volta a mantenere e rafforzare la propria dominanza, con un incremento delle barriere all'accesso da parte degli operatori al dettaglio, scoraggiando gli investimenti. Cfr. doc. 200.

¹⁰³ Cfr. doc. 214. Wind Tre osserva che le questioni di progettazione, quali la distanza di rilegamento, siano dirimenti per le economie di scala degli operatori, in quanto la possibilità di raggiungere più clienti con un singolo rilegamento e un singolo apparato (OLT), permettere l'abbassamento delle barriere all'entrata; la soluzione adottata negli accordi, quindi, avvantaggerebbe, dal punto di vista competitivo, TIM (che ha già tutta la rete primaria e gli apparati), e, in parte, Fastweb, rispetto ad altri operatori; inoltre, *“l'approccio al coinvestimento di TIM è quello di aver già deciso con Fastweb e Tiscali le modalità e le condizioni del coinvestimento, andando ad avvantaggiare solo un gruppo ristretto di operatori a discapito degli altri operatori, come Open Fiber e W3.”* (cfr. doc. 214).

¹⁰⁴ Cfr. doc. 241.

¹⁰⁵ Cfr. doc. 93, 96.

¹⁰⁶ Secondo Vodafone, *“la previsione di tariffe crescenti oltre la soglia del 110% costituisce un disincentivo ad espandere la propria base clienti e a raggiungere economie di scala. A parere di Vodafone, è come se ci fosse da parte di TIM, unico soggetto che non si vedrebbe limitata da tale soglia in virtù della scala che riesce a raggiungere attualmente, la volontà di limitare o tenere sotto controllo la capacità di espansione dei propri concorrenti. L'offerta in IRU, poi, non costituisce una reale alternativa, in quanto l'impegno finanziario iniziale è talmente alto che nemmeno TIM o Fastweb l'hanno scelto.”* Cfr. doc. 200.

¹⁰⁷ Cfr. doc. 214.

¹⁰⁸ Cfr. doc. 93, 96. Wind Tre osserva altresì che *“con i minimi garantiti di lungo periodo si limiterebbe la possibilità di approvvigionarsi da operatori alternativi, quali Open Fiber, laddove questi realizzassero le reti e iniziassero la commercializzazione dei loro servizi prima di FiberCop. È questo un caso concreto poiché FiberCop realizzerà la rete in 57 città in gran parte delle quali Open Fiber è già presente o lo sarà a breve. Ciò rischia, a parere di W3, di disincentivare una sana concorrenza basata sugli investimenti, posto che si sottrae il ritorno all'investimento di altri operatori.”* (cfr. doc. 214).

della costruzione della fibra¹⁰⁹.

79. AIIP osserva che, sebbene i minimi garantiti siano su base locale, possono essere compensati sull'intero territorio nazionale, di fatto avvantaggiando gli operatori nazionali e disincentivando l'infrastrutturazione locale, favorendone il ricorso ai servizi attivi¹¹⁰. Irideos ritiene che il vincolo dell'1% non permetta ai piccoli operatori, soprattutto quelli specializzati nella clientela *business*, di poter competere.

80. Inoltre, Open Fiber osserva che il perimetro di FiberCop, limitato alla porzione di rete secondaria, è un completamento della rete primaria di TIM e, alla luce della limitata presenza di rete primaria di altri operatori, verrà creato un (nuovo) *bottleneck* per l'accesso alla porzione di rete destinata al coinvestimento¹¹¹. Medesime considerazioni sono state espresse da Irideos¹¹² e Vodafone, la quale ritiene che, in ragione della diseconomicità nella costruzione della rete primaria, il progetto avvantaggia TIM in qualità di quasi unico fornitore di servizi di accesso in rete primaria e secondaria¹¹³. AIIP osserva che gli accordi in esame potrebbero scoraggiare gli investimenti e la concorrenza infrastrutturale, con la conseguenza che l'unico modo di erogare i servizi è quello di divenire un mero rivenditore di connessione di TIM¹¹⁴.

¹⁰⁹ Pertanto, “*appare controproducente fissare dei minimi garantiti troppo alti se poi non vi è reale coinvestimento e reale costruzione di rete in modalità co-determinate. I minimi garantiti andrebbero ridotti o andrebbe rivisto il meccanismo di investimento.*”. Cfr. doc. 200.

¹¹⁰ Secondo Vodafone, “*poiché si cattura la domanda tramite FiberCop, ben prima di iniziarne la costruzione, si riducono gli incentivi a velocizzare le attività di posa e ammodernamento. Infatti, anche se si arrivasse in ritardo, FiberCop non perderebbe i clienti, già catturati dai minimi garantiti e dalle clausole di preferenza*”. Cfr. doc. 198.

¹¹¹ Secondo Open Fiber, infatti, “*la quota di rete primaria controllata da TIM è assolutamente prioritaria e quindi ne consegue che tutti dovranno dipendere da TIM per ampie aree del progetto di coinvestimento. Ciò è un ulteriore elemento che limita gravemente l'autonomia dei coinvestitori e di conseguenza la loro pressione concorrenziale nei mercati all'ingrosso e al dettaglio*”. Cfr. doc. 93.

¹¹² A parere di Irideos “*il progetto FiberCop peggiora le condizioni concorrenziali del mercato. Infatti, vi è una totale inefficacia della separazione di FiberCop, il cui perimetro impiantistico è inferiore rispetto ai precedenti progetti di separazione societaria proposti da TIM. Di fatto, TIM crea un nuovo collo di bottiglia costituito dalla rete primaria che è necessaria al rilegamento della rete secondaria di FiberCop. A fronte di ciò, FW e Tiscali godono di condizioni asimmetriche, rispetto agli altri operatori, basate principalmente su servizi attivi, con ciò dimostrando di fatto che la struttura del progetto pone seri limiti alla concorrenza e impone nei fatti un modello di rivendita di servizi attivi. Ciò che accade, infatti, che gli accordi determinano una vera e propria “scala del disinvestimento”, contraria alla logica di una concorrenza basata sugli investimenti, in cui un operatore non ha alcun incentivo economico a investire in tratti di rete poiché i servizi attivi erogati da TIM sono più vantaggiosi e non permettono di coprire i costi di infrastrutturazione.*”. Cfr. doc. 202.

¹¹³ A parere di Vodafone, quindi, “*si tratta quindi di un progetto che, avendo riguardo alla struttura di FiberCop e alle condizioni contrattuali, scoraggia di fatto l'infrastrutturazione e rafforza TIM come unico soggetto che eroga servizi all'ingrosso, prevalentemente di tipo attivo*”. Cfr. doc. 200.

¹¹⁴ A parere di AIIP, tale circostanza appare critica, in quanto il controllo dell'infrastruttura è “*fondamentale per avere resilienza e margini commerciali, sia per la qualità che per lo sviluppo di servizi. Affidarsi ai meri servizi attivi determina un appiattimento dei livelli di qualità, nonché una dipendenza dal fornitore del*

81. AIIP ritiene che il progetto attualmente proposto da TIM come FiberCop e implementato da Fastweb e Tiscali appare essere la mera riproposizione ed evoluzione del progetto Cassiopea di TIM¹¹⁵. Vodafone¹¹⁶ e Irideos¹¹⁷ osservano che l'assenza di rete primaria da parte di operatori alternativi e l'utilizzo di servizi attivi potrebbe determinare il rischio di avere esclusivamente obiettivi minimi di acquisto molto elevati, senza una reale infrastrutturazione e investimento, riproponendo logiche di riduzione della contestabilità della domanda basate sull'erogazione di servizi attivi.

VII. GLI IMPEGNI

VII.1. *Gli impegni presentati dalle Parti*

VII.1.a. *Tiscali*

82. Tiscali ha presentato, in data 4 agosto 2021, impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90¹¹⁸, consistenti: (1) nella formale risoluzione del contratto di coinvestimento sottoscritto dalla Società e TIM, unito all'impegno a non superare – qualora si sottoscriva un nuovo contratto di coinvestimento – la soglia complessiva di [200.000-400.000] linee alla scadenza del contratto decennale di coinvestimento eventualmente sottoscritto da Tiscali; (2) nella sottoscrizione di una nuova versione del contratto di razionalizzazione che elimini ogni connessione con il contratto di coinvestimento e con una riduzione del quantitativo minimo di linee da [omissis] a [omissis], pari al [20-30%].

83. Tiscali ritiene che gli impegni siano idonei ad eliminare efficacemente tutte le preoccupazioni ravvisate dall'Autorità e siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva da parte di Tiscali, nonché agevolmente verificabili. Nello specifico, Tiscali sostiene di aver ridotto i rischi concorrenziali prospettati dall'Autorità, rendendo maggiormente contendibile la domanda in quanto

servizio attivo (che ad esempio determina l'interruzione del servizio laddove vada in down il fornitore)”. Cfr. doc. 198.

¹¹⁵ Sarebbe stato presentato come coinvestimento “un accesso all'ingrosso, spesso di servizi attivi, con sconti a volume, che ha a poco a che vedere con una logica di sviluppo condiviso e coordinato delle infrastrutture tale da conferire ai coinvestitori un reale controllo (co-determinazione) degli asset, nonché la capacità di competere nel lungo periodo”. Cfr. doc. 198.

¹¹⁶ Cfr. doc. 200.

¹¹⁷ Cfr. doc. 202.

¹¹⁸ Cfr. doc. 282.

sono stati limitati gli obblighi minimi di acquisto minimi e si è data esecuzione alla formale risoluzione del contratto di coinvestimento basato su servizi attivi.

VII.1.b. TIM

84. TIM ha trasmesso, in data 6 agosto 2021, il formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90¹¹⁹, con durata fino al 31 dicembre 2031. In particolare, gli impegni volti a rispondere alle preoccupazioni dell'Autorità sono articolati come segue:

Impegno n. 1: Assicurare tempi certi di realizzazione della rete FiberCop e di effettiva disponibilità della stessa a fini di commercializzazione. L'impegno consiste nel realizzare un numero minimo collegamenti alle UIT (realizzazione dei punti di terminazione denominati PTE) pari a quelli indicati nella Tabella 4 *infra*. Laddove cause oggettive, sopravvenute e indipendenti da TIM e FiberCop (ad esempio, impedimenti di natura amministrativa locale), dovessero precludere il raggiungimento dei *target* annui oggetto dell'impegno, TIM provvederà a una rimodulazione dei *target* annui successivi al fine di preservare nella misura massima possibile il *target* cumulato e la sua progressione e scansione temporale. Sono altresì previsti meccanismi di verifica, tramite un soggetto terzo e indipendente, e la pubblicazione sul portale di FiberCop, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dei dati sulla commerciabilità di tutte le UIT comunicate da TIM come realizzate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Tabella 4 – Obiettivi di infrastrutturazione

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tot.						
UIT	[4.000.000-	[6.000.000-	[8.000.000-	[10.000.000-	[11.500.000-	[12.500.000-
FTTH	6.000.000]	8.000.000]	10.000.000]	11.500.000]	12.500.000]	13.500.000]
FC						

¹¹⁹ Cfr. doc. 283.

*Impegno n. 2: Agevolare la costruzione della rete primaria da parte dei co-investitori nei comuni nei quali non è presente la rete in fibra di Flash Fiber (“lease and buy”). Nei Comuni diversi da quelli in cui è presente la rete in fibra di Flash Fiber, TIM si impegna – per cinque anni a far data dall’approvazione degli Impegni – a fornire agli operatori che richiedono l’accesso allo *splitter* del CRO almeno una fibra in rete primaria passiva per venti anni mediante quattro opzioni che permettono l’acquisizione in *pay per use* (con un minimo di linee) o mediante IRU, con e senza minimi garantiti. L’acquisizione delle fibre oggetto del presente impegno è garantita solo laddove se ne faccia richiesta entro sei mesi dall’approvazione degli impegni.*

Impegno n. 3: Offerta di uno sconto sulle fibre aggiuntive per la realizzazione della fibra in rete primaria nei 29 comuni Flash Fiber. In ragione della differente struttura della rete di Flash Fiber, che necessita di quattro fibre primarie per ciascun collegamento alla rete secondaria, TIM si impegna a cedere agli operatori che intendano connettersi al CNO, in IRU a venti anni, contestualmente quattro fibre di rete in primaria, con uno sconto rispetto all’Offerta Regolata. TIM si impegna – ove non già disponibili – a posare i necessari cavi in fibra ottica per collegare i CNO richiesti. L’impegno n. 3 ha una durata di cinque anni decorrenti dall’approvazione degli Impegni.

*Impegno n. 4: Consentire agli operatori non co-investitori l’accesso al servizio passivo di Semi-GPON in *pay per use*. TIM si impegna a fornire ai non co-investitori, dal 2026, il servizio passivo di accesso Semi-GPON (a) in *pay per use* al prezzo di 10,40 euro mese negli anni 2026-2029 e a un prezzo non definito (“prezzo di mercato”) per gli anni successivi, l’accesso potrà avvenire solo utilizzando i servizi abilitanti attivi di TIM (b) mediante accesso diretto al CRO, previa verifica tecnica di disponibilità degli *splitter*, tramite acquisto dello *splitter* in IRU a venti anni.*

Impegno n. 5: Profilo IRU entry level. Compire tutti gli atti necessari affinché FiberCop offra al co-investitore che acquisisce servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a venti anni, in alternativa all’attuale profilo di IRU che consente di collegare fino a 64 clienti, un altro profilo di accesso al CRO in IRU per sedici clienti, a un prezzo massimo di 1.400 €

Impegno n. 6: Aumentare la soglia di flessibilità in eccesso per l’applicazione del prezzo previsto in relazione al minimo garantito e a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop proponga a Fastweb la conseguente revisione del Fastweb Service Agreement. Per i co-investitori, la soglia oltre al quale si applicheranno dei costi maggiorati (da 8,50 a 10,40) per l’accesso alla rete

secondaria varierà dal 110% al 115%; per Fastweb la soglia sarà il [135-145%]. Inoltre, si prevede che per i volumi compresi tra il 115% ed il 130% (per Fastweb tra il [135-145%] ed il [150-160%]), la maggiorazione di prezzo sarà del 5% (un prezzo di 8,92 € invece che 10,40 €/linea).

Impegno n. 7: Concedere ai co-investitori la facoltà di installare una propria terminazione di rete ottica presso la sede del cliente finale. L'impegno consiste nel concedere a ciascun co-investigatore la facoltà di installare presso i propri clienti finali ONT propri, previa le opportune verifiche tecniche di compatibilità con l'OLT installato presso la centrale di TIM geograficamente competente. A quest'ultimo fine TIM si impegna a definire e proporre ad AGCOM una procedura di verifica tecnica di compatibilità entro sei mesi dalla data di approvazione degli Impegni. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della suddetta procedura, gli operatori interessati potranno chiedere la certificazione delle loro ONT sia esterne, sia integrate nel *modem*. Inoltre, TIM si impegna a pubblicare e aggiornare periodicamente una lista di ONT già certificati dalla Società, dei quali risulterà così garantita *ex ante* l'assenza di ostacoli di natura tecnologica alle comunicazioni con gli OLT installati presso le centrali di TIM. L'utilizzo di uno tra gli specifici ONT interni o esterni certificati rappresenterà, dunque, un vantaggio di tempo e costi per i co-investitori.

Impegno n. 8: Chiarire nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi retail su rete FTTH che i consumatori rimangono liberi di installare per le connessioni ad internet modem non forniti da TIM. TIM si impegna ad assicurare che le comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi *retail* su rete FTTH abbiano un contenuto ancora più chiaro ed esplicito, eliminando qualsiasi possibile ambiguità sulla circostanza che i consumatori che aderiscono a una tale offerta, pur potendo noleggiare o acquistare da TIM i *modem* richiesti per le connessioni a *Internet*, sono comunque liberi di installare *modem* non forniti da TIM.

Impegno n. 9: Restringere il perimetro dell'offerta di TIM ai soli servizi passivi. TIM si impegna a escludere i servizi attivi dal perimetro del coinvestimento.

Impegno n. 10: Consentire ai co-investitori di gestire in maniera autonoma le attività di attivazione del cliente finale (delivery) e assistenza tecnica (assurance) con riguardo agli accessi in fibra. TIM si impegna a concedere ai co-investitori la facoltà di gestire in maniera autonoma tutte le proprie attività

di *delivery* e *assurance* con riguardo agli accessi in fibra.

Impegno n. 11: Costituire, assieme a rappresentanti di FiberCop e dei co-investitori, un comitato tecnico dei co-investitori. In seno al comitato si condivideranno con i co-investitori le linee di sviluppo e le eventuali variazioni del piano di *roll out* oggetto del coinvestimento, un piano semestrale che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT. I co-investitori sottoporranno a FiberCop le proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione congiunta, e potranno indicare Comuni specifici nei quali sviluppare in via prioritaria il detto piano, che saranno tenute in conto da FiberCop.

Impegno n. 12: Segregazione delle informazioni. TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché: (i) FiberCop adotti misure idonee a impedire il trasferimento tra i suoi azionisti di qualsiasi informazione commercialmente sensibile; (ii) il suo C.d.A. si doti di un manuale di *antitrust compliance*. L'impegno è analogo a quello di FiberCop (v. *infra*).

Impegno n. 13: Negoziare con Tiscali un nuovo contratto per la razionalizzazione della rete Tiscali svincolato dal coinvestimento nella rete di Tim, in sostituzione di quello stipulato dalle Parti nel novembre 2020, con una riduzione dei minimi garantiti a [100.000-150.000] unità. L'impegno è analogo a quello proposto da Tiscali (v. *supra*).

Impegno n. 14: Modificare l'articolo 4.7. del TIM Service Agreement ("ISTAT adjustments"). L'impegno consiste nel rendere l'aggiustamento ISTAT dei corrispettivi solo eventuale e non automatico.

VII.1.c. *Fastweb*

85. Gli impegni di Fastweb, pervenuti in data 9 agosto 2021¹²⁰, hanno durata fino al 31 dicembre 2031 e sono articolati come segue:

Impegno n. 1: Estensione dell'ambito territoriale cui si applicano i minimi garantiti. Modifica dei minimi garantiti. L'impegno consiste nell'estensione geografica dell'ambito di adesione di FW al progetto FiberCop anche alle aree grigie e nella rimodulazione dell'impegno annuale relativo ai Minimi Garantiti di taluni anni assunti da Fastweb nei confronti di FiberCop nella *Commitment Letter*.

Impegno n. 2: Raggiungimento dei Minimi Garantiti mediante gli acquisti

¹²⁰ Cfr. doc. 286.

della tratta di rete secondaria di FiberCop. L'impegno consiste nell'assicurare che solo i corrispettivi per l'acquisto della rete secondaria siano conteggiati nei minimi garantiti, ma Fastweb potrà utilizzare i servizi attivi per collegarsi a FiberCop.

Impegno n. 3: Infrastrutturazione della rete primaria. Fastweb si impegna, a partire dal 2027, ad avere la disponibilità di infrastrutture di rete primaria per una copertura pari al [30-80%] della copertura potenziale di FiberCop nelle aree di interesse Fastweb, sempre che i prezzi praticati da TIM ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON siano tali da non disincentivare il coinvestimento e quindi non inferiori a 10,40 €

Impegno n. 4: Facoltà di Fastweb di modificare di anno in anno i Minimi Garantiti in caso di sottostima. Aumento della soglia di tolleranza. Fastweb si impegna a esercitare la facoltà di modifica dei Minimi Garantiti annui in linea con quanto previsto dall'articolo 5.2.3 del MSA in caso di incremento della propria *customer base* e comunque avuto riguardo al complesso delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi all'ingrosso FTTH presenti sul mercato e a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop acconsenta alla modifica dell'articolo 5.2.2 del MSA, nel senso di aumentare la soglia di tolleranza dal [135-145%] al [150-160%].

Impegno n. 5: Attività di attivazione e manutenzione dei propri clienti gestite da Fastweb. Aggiornamento delle banche dati relative allo stato di avanzamento della rete. L'impegno consiste nel gestire le attività di *delivery* e *assurance* in autonomia o mediante imprese terze incaricate dalla stessa Fastweb, sempreché ostacoli tecnici non rendano economicamente conveniente per Fastweb rivolgersi al mercato per la fornitura di tali servizi.

Impegno n. 6: Aggiustamenti ISTAT. Fastweb si impegna a modificare, su richiesta di FiberCop, l'articolo 5.7 del MSA, concernente gli adeguamenti ISTAT, rendendolo solo opzionale e non automatico.

VII.1.d. *FiberCop*

86. Gli impegni presentati da FiberCop in data 6 agosto 2021¹²¹ consistono: (1) nell'adottare misure volte a garantire la segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, consistenti nell'adozione di idonee misure fisiche, logiche e comportamentali per garantire la segregazione dei dati dei clienti *retail* e *wholesale* degli operatori tra la Società, i propri azionisti

¹²¹ Cfr. doc. 284.

(in particolare TIM e Fastweb) e gli altri operatori. Il rispetto delle misure assunte con il presente impegno verrà garantito dall'*Antitrust & Compliance Officer* della Società; (2) nell'adozione di misure di *compliance antitrust*, al fine di garantire la piena conformità alla normativa *antitrust* e prevedrà, tra l'altro, la predisposizione di un Manuale nel quale verranno definite le norme e le misure comportamentali che dovranno essere messe in atto da FiberCop e dai suoi amministratori e dipendenti. Il Manuale di *compliance antitrust* conterrà l'indicazione delle misure di segregazione delle informazioni operative aziendali e commerciali rispetto ai soci. L'eventuale violazione di tali misure comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla condotta e alla sua gravità. Il Manuale, insieme alla documentazione afferente al programma di *compliance antitrust*, farà parte delle *policy* aziendali e la sua efficacia sarà rafforzata dalla previsione di una procedura di segnalazione anonima (*whistleblowing*) delle eventuali violazioni alla normativa in materia di concorrenza.

87. FiberCop ritiene che gli impegni proposti siano idonei a incidere sul piano della predisposizione e implementazione di barriere informative e della segregazione delle informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale, in risposta alla preoccupazione dell'Autorità, relativa a un possibile scambio di informazioni e un possibile coordinamento tra TIM e Fastweb nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, anche in considerazione del mantenimento di un legame strutturale tra TIM e Fastweb oltre il 2035, anno di previsto scioglimento di Flash Fiber.

VII.1.e. Teemo/KKR

88. Teemo e KKR, nel formulario pervenuto in data 6 agosto 2021¹²², si sono impegnate a: (1) compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop offra al co-investitore che acquisisce servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a venti anni, in alternativa all'attuale profilo di IRU che consente di collegare fino a 64 clienti, un altro profilo *entry level*; (2) compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop proponga a Fastweb la revisione del Fastweb Service Agreement (§ 5.2.2); (3) costituire, assieme a rappresentanti di FiberCop e dei co-investitori, un Comitato tecnico dei co-investitori; (4) compiere tutti gli atti necessari affinché: (i) FiberCop adotti misure idonee a impedire il trasferimento tra i suoi azionisti di qualsiasi informazione commercialmente

¹²² Cfr. doc. 285.

sensibile; e (ii) il suo C.d.A. si doti di un manuale di *antitrust compliance* (5) modificare gli articoli 4.7 del *Master Service Agreement* tra FiberCop e TIM e 2.2.7.3 del *Master Service Agreement* tra FiberCop e Fastweb, riguardanti l'indicizzazione ISTAT dei corrispettivi dei servizi FiberCop. Inoltre, le società hanno dichiarato di aderire formalmente agli impegni di TIM (da 1 a 14), di FiberCop (1 e 2) e dell'impegno n. 6 di Fastweb.

VII.2. Le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica

89. Come indicato *supra*, con provvedimento del 7 settembre 2021 è stato disposto l'avvio della consultazione pubblica relativa agli impegni delle Parti¹²³. Alla consultazione pubblica, avviata in data 13 settembre 2021, hanno partecipato Idee Economiche & Design sas, AIIP, Intred, ISI Line, Open Fiber, Irideos, Sky Italia, Planetel, Iliad, Unidata, Retelit, Colt, Vodafone Italia e Wind Tre¹²⁴.

90. Le osservazioni al *market test*, oltre a focalizzarsi sull'assenza delle condizioni individuate dall'articolo 76 del CECE per il coinvestimento, hanno riguardato anche criticità degli impegni delle Parti.

91. In particolare, con riferimento agli impegni di TIM, i rispondenti alla consultazione pubblica ritengono che l'impegno n. 1 riproporrebbe solo il piano di sviluppo della rete già stabilito, sicché l'impegno di infrastrutturazione sarebbe altamente inferiore rispetto ai piani aggiornati di FiberCop. Le osservazioni si sono concentrate, poi, sulla necessità di prevedere penali e compensazioni a favore dei co-investitori nel caso di ritardo. Inoltre, le casistiche relative a un ritardo giustificato dovrebbero essere ben definite e tassative e sarebbe necessario prevedere un flusso di dati dettagliato e costante sulla copertura, sia per verificare l'adempimento dell'impegno che per programmare gli investimenti in tempo.

92. In merito al secondo impegno di TIM, relativo alla cessione in IRU delle fibre in rete primaria, che potrebbe essere un significativo strumento che favorisce l'infrastrutturazione di operatori alternativi, i rispondenti – riconoscendo la valenza dell'impegno – hanno ritenuto critiche talune previsioni dello stesso, relative: (i) alla circostanza che l'impegno è rivolto solo ai co-investitori; (ii) al minimo di venti linee; (iii) al livello dei prezzi più

¹²³ Cfr. Provvedimento AGCM n. 29807 del 7 settembre 2021, caso I850 – *Accordi FiberCop*.

¹²⁴ Cfr. doc. IMP.21, IMP.22, IMP.23, IMP.24, IMP.26, IMP.27, IMP.28, IMP.29, IMP.30, IMP.31, IMP.32, IMP.33, IMP.34, IMP.35.

alto di quanto prevede la regolazione; (iv) alla durata. Altresì, i rispondenti al *market test* hanno ritenuto positivo l'impegno n. 3 di TIM, osservando che esso dovrebbe essere esteso anche ai non co-investitori e che dovrebbe essere esteso nella durata.

93. Con riferimento all'Impegno n. 4 di TIM, relativo all'accesso passivo alla rete secondaria, molte osservazioni si sono concentrate sulla circostanza che sia necessario garantire a tutti e fin dal 2021 un accesso passivo al CRO sia in IRU che in modalità *pay-per-use* in ragione dell'impossibilità per taluni operatori di aderire in considerazione dei minimi garantiti eccessivamente alti.

94. Molti rispondenti hanno valutato positivamente l'impegno n. 5 di TIM, relativo all'inserimento di un nuovo profilo IRU a sedici clienti, ritenendolo tuttavia discriminatorio a favore di Fastweb e non sufficiente a far venir meno il problema dei minimi garantiti. L'impegno n. 7, relativo all'installazione di un ONT degli operatori alternativi è stato ritenuto altresì positivo, sebbene vi siano state alcune osservazioni in merito ai tempi e ai costi del processo di certificazione.

95. I rispondenti ritengono che l'impegno n. 8 sia la mera riproposizione della regolamentazione già vigente in tema della libera scelta dei *modem* da parte dei consumatori. Altresì, per l'impegno n. 9, i rispondenti hanno osservato che TIM potrà fornire servizi attivi in ragione della presenza dei servizi abilitanti attivi (*VULA H like* e *Bitstream NGA like*), ritenendo quindi utile vigilare sulle condizioni applicate a tali servizi esterni al perimetro del coinvestimento.

96. L'impegno n. 10 di TIM è stato generalmente apprezzato nel corso della consultazione pubblica, tuttavia, molti soggetti hanno evidenziato la necessità di estenderlo ai non co-investitori e di specificare quali siano i meccanismi di funzionamento tecnico e le relazioni economiche che gestiscono il suo funzionamento.

97. Le osservazioni sull'impegno n. 11 di TIM hanno riguardato, da un lato, l'assenza del requisito di codeterminazione degli investimenti ai sensi del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche e, dall'altro, la necessità di avere un flusso aggiornato e dettagliato di informazioni circa lo stato di progettazione e infrastrutturazione della rete.

98. Con riferimento all'impegno n. 12 di TIM, relativo al trasferimento delle informazioni tra gli azionisti di FiberCop e l'adozione del manuale di *antitrust compliance*, alcuni rispondenti alla consultazione pubblica ritengono tale impegno generico e non adeguatamente dettagliato, mentre taluni hanno

posto l'accento sulla necessità di assicurare l'assenza di *interlocking directorates* e di avere un soggetto terzo indipendente che rivesta il ruolo di *Antitrust & Compliance Officer*.

99. Secondo i rispondenti, l'impegno n. 13 di TIM (modifiche ai contratti con Tiscali) dimostrerebbe l'assenza di un reale incentivo all'investimento e la presenza di comportamenti discriminatori di TIM. Infine, in merito all'impegno n. 14 (aggiustamento dei prezzi ISTAT), i rispondenti ritengono che gli aumenti automatici dei prezzi di FiberCop non sarebbero giustificati alla luce della dinamica dei costi e dei ritorni degli investimenti.

100. Le osservazioni relative agli impegni di Fastweb hanno riguardato, con riferimento all'impegno n. 1, la circostanza che l'ampliamento geografico non assicurerebbe l'assenza di effetti di riduzione della contendibilità della domanda. In merito agli impegni n. 2 e 3, i rispondenti hanno osservato che l'impegno non può essere condizionato alla circostanza che TIM pratichi un prezzo di almeno 10,40 € in quanto si dimostrerebbe un coordinamento tra Fastweb e TIM relativamente ai prezzi minimi dei servizi all'ingrosso praticati. Le osservazioni relative agli impegni n. 4, 5 e 6 di Fastweb sono state le medesime svolte nei confronti degli analoghi impegni di TIM.

101. Le osservazioni sugli impegni delle altre Parti riflettono le osservazioni che riguardano TIM, in quanto speculari a quanto proposto da quest'ultima. Infine, ulteriori osservazioni si sono concentrate sulla circostanza che l'assetto che si definirà con gli accordi FiberCop potrebbe tradursi in un coordinamento perpetuo tra i due principali operatori verticalmente integrati (TIM e Fastweb).

VII.3. Le modifiche accessorie agli impegni

102. TIM ha presentato in data 12 novembre 2021¹²⁵ una nuova versione degli impegni con modifiche accessorie che ritiene siano sufficienti a fugare le preoccupazioni concorrenziali evidenziate dall'Autorità e le osservazioni dei terzi. In sintesi, le modifiche accessorie proposte consistono: (i) nel rafforzamento dell'impegno 1 volto a incrementare gli incentivi alla realizzazione della rete nei termini previsti e a rafforzare la tutela dei co-investitori in caso di scostamenti/ritardi nel complesso processo di *roll-out* mediante l'inserimento nell'Offerta di investimento di specifici meccanismi compensativi; (ii) nel rafforzamento degli impegni 2 e 3 volto a estendere fino alla fine del 2030 la durata temporale delle offerte incentivanti relative alla

¹²⁵ Cfr. doc. IMP.64.

rete primaria ivi previste, nonché ad ampliare – mediante la riduzione da venti a sedici del numero minimo garantito di clienti su ciascuna fibra richiesta – l’accessibilità dell’opzione A dell’impegno 2 in relazione all’offerta di primaria *lease and buy* per i co-investitori; (iii) nel rafforzare la flessibilità di ingresso prevista dall’impegno n. 5, mediante la riduzione del minimo garantito dal 10% all’8%, l’incremento della flessibilità geografica, sia nel caso di adesione basata sull’accesso al CRO in IRU, l’inserimento di un nuovo modello di adesione inclusivo di CRO e rete secondaria (c.d. IRU a capacità) e l’adesione al coinvestimento mediante collegamenti in fibra punto-punto in rete secondaria da erogare presso il CRO (“Connessioni in fibra P2P”), a vantaggio degli operatori focalizzati sul segmento *business*, alla quale si aggiungerà l’offerta di servizi di accesso attivo (*terminating*) e passivo (a partire dal 2026) per consentire l’accesso alle Connessioni in fibra P2P anche ai non co-investitori; (iv) nel prevedere, per l’impegno n. 6, l’applicazione delle medesime soglie di flessibilità previste per Fastweb anche agli altri co-investitori che intendano assumere un *commitment* analogo in termine di dimensioni; (v) nell’estendere anche ai non co-investitori dell’impegno 7, concernente la facoltà di installare una propria terminazione di rete ottica (ONT) presso la sede del cliente finale; (vi) nel chiarire ulteriormente come saranno strutturate le opzioni di gestione in maniera autonoma dei servizi di manutenzione e attivazione della linea previste dall’impegno n. 10; (vii) nel dettagliare l’impegno n. 11 relativo al Comitato tecnico dei co-investitori (CTC) e nell’ampliare le informazioni sul *roll-out* messe a disposizione dei co-investitori; (viii) nel rafforzare le garanzie previste dall’impegno 12 in tema di correttezza dei rapporti tra i soci, sotto il profilo dello scambio di informazioni commercialmente sensibili nell’ambito di FiberCop.

103. Analoghe misure di rafforzamento delle garanzie previste dall’impegno 12 in tema di correttezza dei rapporti tra i soci, sotto il profilo dello scambio di informazioni commercialmente sensibili nell’ambito di FiberCop e di ampliamento delle informazioni sul *roll-out* messe a disposizione dei co-investitori sono state assunte da FiberCop nel nuovo formulario degli impegni pervenuto in data 12 novembre 2021¹²⁶.

104. Fastweb ha presentato in data 12 novembre 2021¹²⁷, una nuova versione degli impegni in cui, oltre a chiarire alcuni aspetti degli stessi, ha provveduto a eliminare dall’Impegno n. 3 la condizione relativa al prezzo praticato da TIM

¹²⁶ Cfr. doc. IMP.62.

¹²⁷ Cfr. doc. IMP.63.

ai non co-investitori per la fornitura degli accessi Semi-GPON.

105. Nelle osservazioni presentate in data 11 novembre 2021¹²⁸, Tiscali ritiene che le osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* non vadano a incidere sulla bontà delle misure inizialmente proposte né lascino intravedere possibili profili di ulteriore ragionevole affinamento. Ciò in quanto gli impegni andrebbero contestualizzati nel processo di ristrutturazione della società, dovuta alla condizione finanziaria della stessa. Tiscali ritiene che l'adozione di una strategia di “*smart telco*” era già presente prima della sottoscrizione degli accordi con TIM. Gli impegni permetterebbero quindi di creare una cesura tra il coinvestimento e il processo di razionalizzazione della rete Tiscali, aumentando altresì la contendibilità sia nel contratto di razionalizzazione che nel caso di eventuale adesione futura al coinvestimento.

106. Infine, Teemo e KKR, con comunicazione del 15 novembre 2021¹²⁹ hanno inteso aderire alle modifiche accessorie di TIM e FiberCop.

VIII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

VIII.1. Premessa

107. In via preliminare, alla luce delle considerazioni espresse dalle Parti¹³⁰, appare opportuno precisare l'ambito del presente provvedimento e le relazioni intercorrenti con le attività regolamentari dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹³¹.

108. Occorre in tal senso rilevare che il procedimento che ha dato origine al presente provvedimento è stato avviato ai sensi dell'articolo 101 del TFUE per verificare se il complesso di accordi stipulati tra le Parti, relativi alla costituzione della società comune FiberCop e all'erogazione dei servizi di accesso alla rete secondaria di FiberCop da parte di TIM, Fastweb e Tiscali, potesse ridurre la concorrenza nel mercato dei servizi all'ingrosso e nel

¹²⁸ Cfr. doc. IMP.60.

¹²⁹ Cfr. doc. IMP.65.

¹³⁰ Secondo le Parti, in particolare, il piano di coinvestimento proposto da TIM potrebbe rientrare nelle previsioni di cui agli articoli 76 e 79 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, secondo cui, nel caso in cui siano riscontrati taluni requisiti del progetto di coinvestimento, l'autorità nazionale di regolamentazione può approvare gli impegni vincolanti dell'*incumbent* e rimuovere, in parte o del tutto, gli obblighi regolamentari a cui è assoggettato l'operatore avente significativo potere di mercato.

¹³¹ Cfr. Delibera AGCOM n. 110/21/CONS recante “Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità”.

mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga, in violazione dell'articolo 101 del TFUE. L'oggetto della valutazione è quindi più ampio rispetto agli accordi che potrebbero essere riconducibili al progetto di investimento di TIM. In ogni caso, rispetto all'attività regolamentare, diverso è lo scopo del procedimento *antitrust*, volto a verificare che il complesso di accordi già stipulati tra le Parti – alcuni dei quali, come detto, non rientrano e non sono qualificabili come “coinvestimento” (ad esempio, in quanto diretti alla dismissione di reti di telecomunicazione) – non siano lesivi della concorrenza.

109. Tale attività di verifica avviene a prescindere dalla caratterizzazione del progetto come “coinvestimento” ai sensi del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, come avvenuto in passato con progetti di natura simile, quali la creazione della società comune Flash Fiber tra TIM e Fastweb. Sicché l'attività dell'Autorità non è volta a verificare la presenza dei requisiti di cui all'articolo 76 del CECE, oggetto di valutazione da parte dell'AGCOM, ma ad accertare la violazione dell'articolo 101 del TFUE o, nel caso di applicazione dell'articolo 14-ter, l'idoneità degli impegni proposti a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate con il provvedimento di avvio dell'istruttoria. Peraltro, tali circostanze sono confermate dalle valutazioni regolamentari effettuate da AGCOM¹³², laddove – ad esempio – non è stato ritenuto che rientrasse nel perimetro del coinvestimento a norma del CECE il progetto di infrastrutturazione delle aree *ex* Flash Fiber che, al contrario, sono valutate nel presente procedimento al fine di verificare la presenza di eventuali efficienze legate alla concorrenza infrastrutturale e l'assenza di restrizioni significative per la concorrenza statica e dinamica.

VIII.2. Valutazioni in merito agli impegni

110. I rischi concorrenziali evidenziati nel provvedimento di avvio riguardavano la circostanza che i contratti di investimento determinassero una riduzione della contendibilità della domanda (con minimi garantiti elevati, clausole di preferenza, assenza di meccanismi di adesione mediante diritti strutturali, IRU), non permettendo una reale infrastrutturazione degli operatori alternativi a TIM, favorendo al contrario l'utilizzo di servizi attivi (VULA e

¹³² Cfr. Delibera AGCOM n. 1/22/CONS recante “avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di investimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE”.

Bitstream NGA) erogati da TIM. L'intesa avrebbe altresì centralizzato alcune scelte tecnologiche, come per esempio quelle sul fattore di *splitting* o relative agli apparati in sede utente (ONT).

111. In definitiva, alcune clausole dei contratti in esame avrebbero potuto, contrariamente agli obiettivi dichiarati del progetto FiberCop, ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga, generando altresì un effetto distorsivo sugli investimenti, risultando nei fatti discriminatorio – favorendo l'erogazione di taluni servizi attivi rispetto ai servizi di accesso passivo o talune soluzioni tecnologiche rispetto ad altre – e disincentivando una concorrenza basata sugli investimenti, nonché aumentando le barriere all'ingresso.

112. Gli impegni proposti dalle Parti, così come integrati e modificati, appaiono essere idonei a valorizzare le componenti di efficienza dell'accordo di coinvestimento tra le quali rientra anche il potenziale miglioramento della concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa e capaci di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale che erano state individuate dall'Autorità nel suo provvedimento di avvio.

113. In primo luogo, gli impegni prevedono un obbligo per FiberCop di procedere a una celere infrastrutturazione nelle aree indicate, supportato da adeguati meccanismi deterrenti. Ciò permette di rafforzare il rapporto tra gli obblighi di acquisto degli operatori alternativi partecipanti al coinvestimento e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di FiberCop, evitando che vi sia una riduzione ingiustificata dalla domanda di servizi all'ingrosso da parte degli operatori alternativi senza una reale infrastrutturazione.

114. In generale, infatti, il complesso degli impegni permette di fornire un *set* di strumenti idonei a facilitare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi, stimolando la concorrenza infrastrutturale basata sugli investimenti in accesso passivo, assicurando al contempo che gli obblighi di acquisto minimo siano proporzionati e presentino un legame di scopo con l'infrastrutturazione della rete primaria.

115. Dal punto di vista della contendibilità della domanda di servizi di accesso all'ingrosso, gli impegni permettono, da un lato, una maggiore flessibilità nelle regole di ingresso per i co-investitori e, dall'altro, modificano i contratti in essere con Fastweb e Tiscali.

116. Con riferimento al profilo di accesso al coinvestimento, i minimi garantiti sono stati ridotti all'8% e l'adesione potrà avvenire in porzioni

geografiche limitate (su base comunale e per aree più ridotte nei comuni con almeno 50.000 abitanti). Inoltre, rispetto a quanto evidenziato nel provvedimento di avvio, il coinvestimento potrà avvenire senza minimi garantiti, mediante l'acquisizione di diritti IRU sugli *splitter* (profilo a 64 o 16 linee) o con un IRU capacitivo (inclusivo di CRO e rete secondaria); saranno altresì previste opzioni specifiche per gli operatori *business*, con connessioni punto-punto sia in coinvestimento che mediante accesso attivo e passivo per i non co-investitori.

117. Tiscali e TIM hanno altresì risolto formalmente il contratto di coinvestimento basato su servizi attivi e hanno separato il contratto di razionalizzazione della rete Tiscali, limitandone altresì l'ampiezza in termine di linee. Tiscali si è infine impegnata, nel caso di futura adesione al coinvestimento, a limitare l'ammontare di linee minime garantite, mantenendo la propria domanda contendibile.

118. Per ciò che riguarda Fastweb, l'incidenza dei minimi garantiti è stata ridotta, ampliando l'ambito della collaborazione alle aree grigie, ed è stato altresì rafforzato il vincolo di scopo con gli investimenti, prevedendo una infrastrutturazione dei tratti di rete primaria – senza alcuna condizione – per una copertura pari ad almeno il [30-80%] della copertura potenziale di FiberCop.

119. In generale, dal punto di vista degli incentivi all'infrastrutturazione degli operatori alternativi, gli impegni appaiono fornire gli strumenti idonei a permettere di ottenere un accesso passivo a FiberCop, senza la fornitura di servizi attivi o abilitanti da parte di TIM.

120. Gli operatori alternativi potranno acquisire la fibra spenta in rete primaria mediante diverse modalità (con minimi garantiti e senza minimi garantiti), potendo quindi da subito connettersi agli armadietti di FiberCop con un accesso totalmente passivo e gestito in autonomia. Gli impegni permettono altresì la scelta di un proprio apparato ONT per gli operatori alternativi, consentendo quindi agli operatori che, in un primo momento, utilizzano servizi attivi di TIM, di migrare facilmente a un accesso totalmente passivo senza dover cambiare gli apparati al domicilio degli utenti finali. Inoltre, si prevede la possibilità di gestire in autonomia le attività di manutenzione e attivazione delle linee, che rivestono un ruolo significativo per l'erogazione dei servizi di telecomunicazione.

121. Gli impegni, quindi, possono permettere, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, di ampliare il

numero di operatori alternativi infrastrutturati, nonché il loro ambito geografico di operatività, permettendo maggiore concorrenza nell'erogazione dei servizi all'ingrosso. Nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, inoltre, vi sarà un maggior grado di autonomia commerciale – in termini economici e qualitativi – dovuto al maggior grado di infrastrutturazione degli operatori alternativi sulle proprie reti, nonché alla maggiore presenza di fonti di approvvigionamento per gli operatori non infrastrutturati.

122. Ulteriori miglioramenti riguardano i flussi informativi necessari per la programmazione degli investimenti degli operatori alternativi, nonché la possibilità di infrastrutturazione, tramite accesso passivo, anche dei non co-investitori a partire dal 2026. Sono state altresì adottate misure atte a limitare i rischi di trasferimento di informazioni sensibili degli operatori alternativi ai soci di FiberCop.

123. Nel complesso, quindi, gli impegni appaiono rimuovere i rischi *prima facie* identificati nel provvedimento di avvio, fornendo adeguate garanzie circa l'infrastrutturazione di FiberCop e degli operatori alternativi a TIM, secondo una logica di scala degli investimenti e ciò anche in considerazione del contesto di mercato che si è definito negli ultimi anni, che vede la presenza di una concorrenza infrastrutturale esercitata da Open Fiber, la quale ha sviluppato e continua a sviluppare un modello alternativo di offerta di servizi di accesso all'ingrosso tale da assicurare una crescente pressione concorrenziale sia statica che dinamica.

VIII.3. *Interazione con gli impegni nel procedimento Flash Fiber*

124. Nel provvedimento di avvio del procedimento si osservava che il nuovo progetto poteva presentare interazioni con gli impegni assunti in seno al procedimento istruttorio I799 relativo alla società comune Flash Fiber¹³³ e, in particolare, con l'impegno n. 4 – secondo cui la società Flash Fiber doveva essere sciolta nel 2035, con la conseguente sua liquidazione – e con l'impegno n. 5 – che prevedeva una limitazione quantitativa dell'obbligo delle Parti di attivare linee Flash Fiber.

125. Sul punto, si osserva che – per quanto riguarda la liquidazione della società Flash Fiber – Fastweb e TIM hanno osservato che la liquidazione della

¹³³ Cfr. Provvedimento AGCM n. 27102 del 28 marzo 2018, caso I799 – *Tim-Fastweb-Realizzazione rete in fibra*.

società Flash Fiber poteva avvenire anche prima del 2035, qualora fossero stati recuperati gli investimenti effettuati, come certificato da un soggetto terzo nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2343 cod. civ.¹³⁴. Inoltre, la natura di FiberCop è significativamente differente da Flash Fiber, la quale era una società consortile controllata congiuntamente da TIM e Fastweb. Al contrario, con il progetto FiberCop, si ha un coinvestimento aperto in cui Fastweb assume il medesimo ruolo degli altri operatori alternativi, quindi con un differente grado di influenza sulle decisioni di infrastrutturazione rispetto a quello della società consortile Flash Fiber. Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene che vi sia una violazione dell'impegno n. 4 del provvedimento n. 27102 del 28 marzo 2018.

126. In merito all'impegno n. 5, nel provvedimento di avvio, si osservava che la circostanza che, almeno nel periodo iniziale in cui ampia parte delle linee in fibra di FiberCop saranno costituite dalle linee Flash Fiber, si sarebbe potuto determinare un obbligo di acquisto di un numero di linee di Flash Fiber superiore a quello previsto nell'impegno n. 5 di Fastweb.

127. Nel corso del procedimento, Fastweb e TIM hanno chiarito gli obblighi di acquisto di Fastweb nelle aree Flash Fiber non saranno aumentati in coerenza con gli impegni assunti nel procedimento I799. Gli obblighi assunti da Fastweb nel progetto FiberCop inizieranno a partire dal 2023, quando la rete di FiberCop dovrebbe aver raggiunto un'estensione geografica significativamente superiore a quella di Flash Fiber¹³⁵. In tal senso, i nuovi impegni di Fastweb appaiono assicurare che gli obblighi di acquisto si riferiscano effettivamente alle aree grigie e nere dell'intero progetto di infrastrutturazione di FiberCop, e quindi a un ambito geografico significativamente più esteso rispetto all'originario progetto Flash Fiber in cui Fastweb si è altresì impegnata a infrastrutturarsi in modo uniforme e incondizionato nel tratto di rete primario. Pertanto, allo stato, non vi sono elementi che permettano di ritenere che vi sia stata una violazione dell'impegno n. 5 del procedimento I799, che si avrebbe solo laddove, in futuro, gli obblighi di acquisto del progetto di coinvestimento FiberCop siano soddisfatti in maniera quasi totalitaria nelle aree Flash Fiber.

¹³⁴ Cfr. doc. 56, 59.

¹³⁵ Cfr. doc. 56, 59.

IX. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

128. In data 14 gennaio 2022, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'AGCOM evidenzia, in coerenza con quanto esplicitato nel presente provvedimento, il differente ruolo svolto dall'Autorità e da AGCOM nell'applicazione delle rispettive competenze alla fattispecie in questione concernente la creazione di FiberCop e le condizioni di accesso alla rete di tale società. Pertanto, nel ricordare i principali profili regolamentari delineati nelle proprie Delibere n. 110/21/CONS e n. 1/22/CONS, l'AGCOM ha ritenuto di condividere le conclusioni del presente provvedimento.

129. In particolare, l'AGCOM ha condiviso le conclusioni relative ai mercati rilevanti individuati, tenuto conto che, ai fini del procedimento *antitrust*, il mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dagli accordi in esame e, in tal senso, la sua definizione può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità. AGCOM ha altresì ricordato che, dal punto di vista regolamentare, sono stati individuati diversi ambiti merceologici e geografici per l'imposizione di misure regolamentari in capo a TIM, le quali sono state individuate esclusivamente nei mercati di accesso all'ingrosso locale e all'ingrosso centrale per i prodotti di largo consumo (mercati 3a e 3b) nell'intero territorio nazionale ad eccezione della città di Milano.

130. AGCOM concorda altresì con la circostanza che gli impegni, così come integrati e modificati, appaiano idonei a valorizzare le componenti di efficienza dell'accordo di investimento, tra le quali rientra anche il potenziale miglioramento della concorrenza infrastrutturale nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa, e siano capaci di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale evidenziate nel provvedimento di avvio.

131. AGCOM ritiene che le misure proposte possano assicurare la realizzazione della rete FiberCop in tempi certi, così come evidenziato nella Delibera AGCOM n. 1/22/CONS. Circa le preoccupazioni legate alla contendibilità della domanda, AGCOM concorda con il fatto che gli impegni, da un lato, consentono una maggiore flessibilità nelle regole di ingresso per i potenziali co-investitori – con la riduzione delle soglie di ingresso, sia percentuali sia geografiche, e con l'introduzione di profili di ingresso ulteriori

– e, dall’altro, modificano i contratti in essere con Fastweb e Tiscali nelle parti che potevano recare un danno alla concorrenza. AGCOM sottolinea altresì la presenza di un miglioramento dei flussi informativi necessari per la programmazione degli investimenti e per l’adesione al progetto.

132. Con riferimento alle soglie di flessibilità in eccesso per l’applicazione del prezzo previsto in relazione al minimo garantito (di cui all’impegno n. 6), AGCOM ritiene che TIM abbia presentato, nel progetto di coinvestimento, uno schema di soglie di tolleranza differente rispetto a quello incluso negli Impegni presentati nel presente procedimento, in quanto un differente livello di soglia si applicherebbe per i co-investitori che si impegnano per minimi garantiti pari o superiori all’8% del totale delle UIT coperte dal piano FiberCop.

133. Sul punto, si osserva tuttavia che, nelle modifiche degli impegni prospettate da TIM¹³⁶, quest’ultima si è impegnata a prevedere, per l’impegno n. 6, l’applicazione delle medesime soglie di flessibilità previste per Fastweb anche agli altri co-investitori che intendano assumere un *commitment* analogo in termine di dimensioni. Pertanto, sebbene utilizzando espressioni differenti, l’impegno n. 6 di TIM e le previsioni del progetto di coinvestimento proposte in sede regolamentare appaiono essere compatibili, in quanto consistono entrambe nel non discriminare i co-investitori che si ritrovino nella medesima posizione di Fastweb, vale a dire che abbiano aderito al progetto con la medesima scala (almeno 8% sulle UIT coperte dal progetto di coinvestimento).

134. In merito alle misure volte ad agevolare l’infrastrutturazione degli operatori alternativi (impegni n. 2 e 3 di TIM relativi alla rete primaria), AGCOM sottolinea che – da un punto di vista regolamentare – il progetto di coinvestimento ritenuto ammissibile ai sensi del CECE riguarda esclusivamente la rete secondaria nelle aree diverse da quelle Flash Fiber, quindi un ambito differente da quello oggetto del presente provvedimento sia dal punto di vista geografico che degli elementi di rete coinvolti. Per tali motivi, AGCOM ha ritenuto che non vi siano, allo stato, motivi per rimuovere la regolamentazione relativa ai servizi di rete primaria di TIM, che esulano dal progetto di coinvestimento a norma del CECE. Su tali servizi, gli impegni di TIM prevedono – per i co-investitori, fino al 2030 – quattro opzioni che permettono l’acquisizione dell’accesso alla primaria in *pay per use* (con un minimo di linee) o mediante IRU, con o senza minimi garantiti. Tali opzioni

¹³⁶ Si veda la sezione VII.3 Le modifiche accessorie agli impegni, pagina 35 e seguenti.

di adesione, secondo AGCOM, prevedono prezzi, inclusa l'applicazione di un meccanismo di sconto, differenti rispetto a quelli attualmente regolamentati.

135. Pertanto, considerato che la rete di accesso primaria ricade tra i servizi oggetto di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina vigente, AGCOM ritiene di dover effettuare le proprie valutazioni di competenza circa le condizioni economiche previste dagli impegni in questione e, in particolare, al fine di verificare l'esistenza di eventuali profili di discriminazione tra co-investitori e non co-investitori, in modo che TIM ottemperi all'obbligo di fornire tali elementi di rete a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori. Sul punto, si osserva che gli impegni n. 2 e 3 di TIM hanno lo scopo di favorire l'infrastrutturazione degli operatori che aderiscono al progetto di coinvestimento, riducendo il rischio che tale progetto si tramuti nella mera rivendita di servizi attivi, che non produrrebbe alcun giovamento in termini di concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga e, soprattutto, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga. Restano comunque impregiudicate le valutazioni regolamentari in merito all'applicabilità generalizzata delle eventuali agevolazioni all'infrastrutturazione in rete primaria degli operatori alternativi che saranno esaminate da AGCOM nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa in corso di svolgimento avviata con delibera n. 637/20/CONS.

136. In riferimento alle aree Flash Fiber, AGCOM osserva che, da un punto di vista regolamentare, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'Offerta di coinvestimento avviato con delibera n. 110/21/CONS, i Comuni dove è presente la rete Flash Fiber sono stati da ultimo esclusi dal perimetro dell'Offerta di coinvestimento presentata ai sensi dell'articolo 76 CCEE in quanto, essendo reti già esistenti, non potevano rientrare nell'ambito di applicazione della norma. Alla luce di ciò, gli impegni di acquisto di Fastweb relativi alla rete di FF non rilevano ai fini del raggiungimento dei minimi garantiti previsti dall'Offerta di coinvestimento *ex* articolo 76 CECE.

137. Sul punto, si richiama quanto indicato in precedenza in merito alle interazioni con il procedimento I799¹³⁷. In particolare, Fastweb e TIM hanno chiarito che gli obblighi di acquisto di Fastweb nelle aree Flash Fiber non saranno incrementati in coerenza con gli impegni assunti nel procedimento I799, in quanto gli obblighi assunti da Fastweb nel progetto FiberCop inizieranno a partire dal 2023, quando la rete di FiberCop dovrebbe aver

¹³⁷ Si veda la sezione VIII.3 Interazione con gli impegni nel procedimento Flash Fiber, pagina 40 e seguenti

raggiunto un'estensione geografica significativamente superiore a quella di Flash Fiber¹³⁸. Pertanto, alla luce della circostanza che Fastweb si è altresì impegnata a infrastrutturarsi in modo uniforme e incondizionato nel tratto di rete primario, allo stato non vi sono elementi che permettano di ritenere che vi sia stata una violazione dell'impegno n. 5 del procedimento I799, che si avrebbe solo laddove, in futuro, gli obblighi di acquisto del progetto di investimento FiberCop siano soddisfatti da Fastweb in maniera quasi totalitaria nelle aree Flash Fiber.

138. In definitiva, AGCOM condivide in via generale le conclusioni dell'Autorità secondo cui gli impegni appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, fermo restando i profili di natura regolamentare che appaiono essere di natura complementare rispetto alle considerazioni *antitrust*.

X. CONCLUSIONI

139. Sulla base degli elementi suesposti e delle considerazioni svolte, si ritiene che gli impegni presentati dalle Parti appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio.

140. Gli impegni appaiono consentire un aumento del grado di concorrenza infrastrutturale, favorendo lo sviluppo di offerte competitive di servizi di accesso all'ingrosso e permettendo, così, a più operatori di predisporre offerte di servizi ad alta capacità sui mercati all'ingrosso e al dettaglio delle telecomunicazioni fisse.

141. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni e si riserva ogni ulteriore intervento futuro laddove dovessero essere individuati eventuali ulteriori profili rilevanti ai sensi della normativa nazionale ed europea a tutela della concorrenza.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

¹³⁸ Cfr. doc. 56, 59.

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per Telecom Italia S.p.A., gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

b) di rendere obbligatori per FiberCop S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

c) di rendere obbligatori per Fastweb S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

d) di rendere obbligatori per Tiscali Italia S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

e) di rendere obbligatori per Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante;

f) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi del medesimo articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

g) che Telecom Italia S.p.A. presenti all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione sullo stato di

attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione, ove sia indicato anche il nominativo del soggetto terzo e indipendente previsto dall'impegno 1, e che successivamente presenti, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, fino al 31 gennaio 2032, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti;

h) che le società Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. presentino all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento e successivamente con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, fino al 31 gennaio 2032, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli